



**SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI
BIANCHERIA SANITARIA
1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019
Lotto CIG 5979599930**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	Pagina
PARTE PRIMA – DISCIPLINARE DI GARA	2
PARTE SECONDA – CAPITOLATO D'ONERI	15
PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO	29
ALLEGATI:	
A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA	41
A.1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI	50
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 38 D. LGS 163/2006 E S.M.I. PER I SOGGETTI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA LEGALE ED I DIRETTORI TECNICI	52
C) ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	54
D) DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVALIMENTO	55
E) AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA "AUSILIARIA"	57
F) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI	60
G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CONSORZI	62
H) FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA	65

PARTE PRIMA - DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo ai servizi di:

- fornitura di una dotazione a scorta di biancheria di proprietà dell'appaltatore ed il costante reintegro a quantità fisse in seguito al suo utilizzo nei reparti dell'Opera Pia Coianiz, tramite il ricondizionamento e l'eventuale disinfezione della stessa;
- ricondizionamento di materasseria e di altri capi di proprietà dell'Azienda;

da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 82 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, "Codice"), indetta dal Direttore Generale con determinazione a contrarre n. 108 del 24.10.2014 (Lotto CIG 5979599930 - importo complessivo presunto a base d'asta **€ 1.310.000,00** compresa ogni possibile proroga e/o opzione).

Il Responsabile del Procedimento - unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010 - è il dott. Sandro BRUNO - Direttore generale dell'Azienda – email direttoregenerale@operapiacoianiz.it, Tel. 0432 780736.

La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà allo stesso Responsabile ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, dott.ssa Barbara CEPILE, "Direttore d'Area delle funzioni di accoglienza e alberghiere" dell'Azienda.

L'Opera Pia Coianiz mette a disposizione, sul proprio sito internet <http://www.operapiacoianiz.it> (sezione Bandi di gara e concorsi), l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

L'Azienda di conseguenza non è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti indicati alle lettere da a) a f - bis) dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 con le specificazioni di cui agli artt. 35 e 36, in possesso, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, di tutti i seguenti requisiti e capacità:

- ⇒ **requisiti di ordine generale:** insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- ⇒ **requisiti di idoneità professionale:** iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (art. 39 c. 2 ed all. XI C del Codice dei Contratti) per attività inerenti l'oggetto del presente appalto in riferimento;
- ⇒ **capacità economica e finanziaria,** corrispondente a:
 - **aver prestato servizi analoghi** - intendendo come analoghi i servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana e biancheria del personale e degli ospiti/pazienti, caratterizzati dal coordinamento diretto del personale e di risorse materiali e dall'assunzione del rischio d'impresa presso strutture sanitarie per anziani o strutture ospedaliere - nel quadriennio 2010-2013 per un importo pari a € 390.000,00– ciò in considerazione del fatto che la particolarità dei servizi in oggetto richiede, ai fini dell'efficacia dell'appalto, che l'aggiudicatario abbia avuto almeno precedenti esperienze, per quanto limitate negli importi e di fatto corrispondenti ad un fatturato pari all'importo del presente appalto;
 - **possedere una solidità economica e finanziaria** attestata da idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito;
- ⇒ **capacità tecnica e professionale,** corrispondente a:
 - **disporre di stabilimenti esclusivamente adibiti al trattamento di biancheria proveniente da strutture sanitarie ovvero che la parte di essi in cui si espleta tale attività sia nettamente separata, mediante strutture di tamponamento fisse a tutta altezza e a tutta larghezza, da quelle rimanenti destinate alle lavorazioni di analoghi dispositivi di diversa provenienza, senza possibilità di commistione alcuna** ed impegnarsi ad effettuare il ricondizionamento della biancheria oggetto del presente appalto esclusivamente presso detti stabilimenti o presso dette parti separate;
 - **disporre di stabilimenti agibili, autorizzati allo scarico delle acque reflue, muniti di certificato di prevenzione incendi e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera** rilasciati dalle autorità competenti e in regolare corso di validità ed impegnarsi ad effettuare il

- ricondizionamento della biancheria oggetto del presente appalto esclusivamente presso detti stabilimenti;
- **disporre di un piano specificamente finalizzato alla riduzione del rischio di infortuni sul lavoro**, intendendo per tale un documento adottato ed approvato dai competenti organi all'interno dell'impresa (Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato, etc.) e conosciuto dai lavoratori, che comprenda oltre ai normali adempimenti previsti dalle leggi in materia di sicurezza dei lavoratori anche le strategie e gli investimenti intrapresi o da intraprendere a tale finalità;
 - **attuare regolarmente un processo di autocontrollo della qualità** che prevede controlli microbiologici periodici eseguiti e certificati da enti esterni qualificati.

Possono stipulare il contratto anche i prestatori di servizi raggruppati o che intendono appositamente e temporaneamente unirsi in **raggruppamenti** e consorzi ordinari di tipo orizzontale, attenendosi ai dettami dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. In questo caso nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Non è ammesso il raggruppamento verticale, ai sensi dell'art. 37, comma 2.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente può partecipare alla procedura come **consorzio stabile** con facoltà di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Azienda.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai concorrenti riuniti o consorziati ed ai consorzi stabili di cui all'art. 34 c. 1 lett. c) si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 276 e 277 del D.P.R. 207/2010.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:

- a) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici delle prestazioni d'appalto;
- b) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso e in ogni caso devono risultare singolarmente in capo a tutte le ditte che si occuperanno specificamente del lavaggio e ricondizionamento;
- c) il requisito dei servizi analoghi deve essere così soddisfatto:
 - la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
 - nei casi di raggruppamento orizzontale o di consorzi ordinari, il requisito legato all'importo dei servizi analoghi sarà soddisfatto quando l'impresa capogruppo ovvero una delle imprese consorziate dimostrerà un fatturato in servizi analoghi almeno pari a € 786.000,00 (60%) e la somma dei fatturati in servizi analoghi di tutto il raggruppamento o del consorzio sarà comunque almeno pari ai requisiti richiesti per il concorrente singolo;
- d) il requisito della solidità economica e finanziaria dovrà essere attestato da idonee dichiarazioni bancarie in numero di due limitatamente per l'impresa capogruppo in caso di ATI già costituita, mentre nel caso di ATI costituenda ciascuno degli associati dovrà presentare almeno due referenze bancarie. Per i consorzi, è sufficiente che le due referenze bancarie siano prodotte dal solo consorzio;
- e) i concorrenti devono presentare la documentazione supplementare indicata al paragrafo 2 e contrassegnata dai punti 9) e 10).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo. La violazione di tale norma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare

la richiesta relativa al solo possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, mediante l'istituto dell'**avvalimento**, avvalendosi quindi dei requisiti posseduti da un altro soggetto.

In ogni caso i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dovranno presentare la documentazione supplementare indicata al paragrafo 2 e contrassegnata dai punti 11), 12), 13) e 14).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 49, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente salvo i casi particolari descritti al comma 9 dello stesso art. 49, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra; quando avvalente ed avvalsa appartengono allo stesso raggruppamento, possono presentare un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. In questo secondo caso i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in raggruppamento sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo raggruppamento.

E' ammesso il **subappalto** nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo del contratto).

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nella dichiarazione per l'ammissione alla gara (allegato A), i servizi o le forniture che intende affidare in subappalto.

L'assenza di qualunque indicazione rispetto al subappalto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda delle prestazioni subappaltate ad eccezione dei casi di responsabilità solidale previste per legge tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante.

Per quanto attiene alla responsabilità dell'offerta nei confronti dell'Azienda, ai raggruppamenti non ancora costituiti, alla costituzione di raggruppamenti e al mandato, ai casi di fallimento di mandanti o mandatarî, si farà riferimento alle disposizioni contenute all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Le disposizioni in materia di fallimento del mandante o del mandatario si applicheranno per analogia ad ogni altro caso di cessazione dell'attività.

2) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Il servizio di cui al presente appalto appartiene alla categoria 25 – CPV 85112100-8 e pertanto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/06 è disciplinato solo dagli art. 65, 68 e 225 del Decreto stesso, oltre che da quelle norme del Decreto espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, per quanto riguarda la pubblicità, ai sensi della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02 del 1 agosto 2006 che lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta del mezzo più adeguato per garantire la pubblicità il presente capitolato viene pubblicato integralmente sul sito internet www.operapiacozianiz.it (profilo del committente), mentre il relativo bando viene pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le spese per le pubblicazioni sopra descritte saranno rimborsate all'Azienda da parte dell'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7-bis, del Codice.

La procedura di scelta del contraente è la **procedura aperta** e la stessa sarà affidata, ai sensi dell'art. 82, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, **al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso**, determinato sulla base dell'offerta di prezzi unitari.

L'importo complessivo presunto a base di gara è di € 1.310.000,00 (esclusa IVA), al netto dei costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, pari a zero Euro.

Non sono previsti costi per la sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze in quanto non sussiste alcun rischio interferenziale per lo svolgimento dell'appalto, se non il ritiro e la consegna delle merci che avviene nell'area interna dell'Azienda adibita a carico e scarico merci (art. 26 c. 3-bis D. Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare o annullare la gara, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 81, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 l'Azienda non procederà all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente – si intende per non conveniente l'offerta superiore agli importi a base di gara – o che non sia idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, se – a suo insindacabile giudizio – sia ritenuta congrua e conveniente.

In sede di offerta, non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi ed alle caratteristiche della biancheria previste nel presente disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri.

Le modalità di partecipazione alla gara di seguito descritte dovranno essere seguite in maniera esatta e completa, pena l'esclusione dalla procedura. Parimenti, la mancanza in capo al soggetto offerente dei requisiti previsti nel presente Disciplinare costituirà motivo di esclusione.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno, prima della formulazione dell'offerta, **aver visionato direttamente i locali** per prendere conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i servizi dovranno svolgersi, in modo che il prezzo offerto si possa intendere remunerativo tenuto conto di tutte le situazioni che possono influire sulla sua determinazione.

L'incaricato del sopralluogo da parte dell'Azienda registrerà in apposito verbale gli estremi identificativi del soggetto giuridico partecipante e della persona fisica che lo rappresenta in tale occasione, nonché il potere rappresentativo che lo legittima a presenziare a dette operazioni, il quale dovrà corrispondere alla legale rappresentanza o all'attribuzione di un potere specifico di presenziare ai sopralluoghi delle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, risultante dal certificato della C.C.I.A.A o da una procura notarile o altro atto di delega scritto.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni.

Qualora nella fase di ammissione di cui al punto 3 lettera A risulti pervenuta l'offerta di un soggetto giuridico non presente nel verbale dei sopralluoghi come sopra specificata, tale offerta verrà immediatamente esclusa dalla procedura.

I sopralluoghi dovranno essere concordati anticipatamente contattando il Direttore dell'esecuzione, dott. Barbara CEPILE, telefonicamente o via mail **(0432 780733 – 0432 780711 – direttorefca@operapiacoianiz.it)**.

Durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e il 23 dicembre 2014 ore 12:00 (termine ultimo per inviare le richieste) sarà attivo un servizio di risposta ad eventuali richieste di **chiarimenti** inerenti al presente appalto a cura della Direzione generale alla pagina web http://www.operapiacoianiz.it/Bandi_e_concorsi/Gare_d'appalto_in_corso_di_svolgimento.

Per usufruire del servizio, i concorrenti dovranno inviare una mail esclusivamente in lingua italiana all'indirizzo direttoregenerale@operapiacoianiz.it specificando in maniera chiara quali punti del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono risultati fonte di dubbio.

La risposta verrà data in forma pubblica ed anonima alla pagina web sopraindicata.

Non verranno fornite pertanto risposte sulla base di richieste verbali o telefoniche, se non in merito a meri aspetti organizzativi del singolo concorrente, quali ad esempio la data e l'ora del sopralluogo.

Tutte le date indicate nel presente disciplinare, fatta eccezione per la data di scadenza della presentazione delle offerte potranno essere variate se risultasse necessario, pubblicando uno specifico avviso sul sito istituzionale che si consiglia pertanto di consultare periodicamente.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Tutta la documentazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

Le imprese concorrenti devono far pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 22 gennaio 2015 alle ore 12:30** all'Ufficio Protocollo dell'Opera Pia Coianiz - via Pietro Coianiz n. 8, 33017 Tarcento (UD) - **con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, un unico plico** con le seguenti caratteristiche:

- a) idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica, tale da attestare l'autenticità della chiusura originaria nonché assicurare l'integrità e impedire l'apertura, senza lasciare manomissioni, prima dell'apertura ufficiale in seduta pubblica;
- b) controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o in ogni caso dalla persona che, avendone il potere e la facoltà, ha sottoscritto l'offerta;
- c) recante esattamente ed esaustivamente la ragione sociale completa del concorrente, il suo indirizzo, il numero di telefono e fax, il numero di partita IVA;
- d) recare la dicitura:

"DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L'OPERA PIA COIANIZ"

Si precisa che l'orario osservato dall'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico dovrà contenere due buste chiuse, sigillate e controfirmate con le stesse modalità del plico esterno recanti le seguenti diciture:

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA

Il fatto che il plico e le buste non risultino chiuse, sigillate e controfirmate, non siano due o che risulti impossibile identificare dall'esterno il loro contenuto perché prive delle diciture di cui sopra, sarà motivo di **immediata esclusione** dalla procedura, poiché tali circostanze costituirebbero violazione del principio di segretezza delle offerte nonché incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell'offerta stessa, come richiamati al comma 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006.

Il recapito del plico contenente l'offerta e i documenti, **rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito.** Nessun rilievo avrà la data di spedizione del plico contenente l'offerta. Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel presente Disciplinare o che risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nello stesso.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata oltre il termine, anche se sostitutiva rispetto ad altre precedenti e non sarà consentita in sede di apertura delle buste la presentazione di alcuna offerta. E' ammesso invece l'invio entro i termini di scadenza del bando di una seconda offerta sostitutiva della prima.

In ogni caso, **ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.**

La **BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** deve contenere, **a pena di esclusione:**

1. **Istanza di ammissione e dichiarazione cumulativa**, corredata di una marca da bollo da € 16,00 fatte salve eventuali esenzioni collegate alla natura giuridica del concorrente, compilata sull'apposito modello denominato **Allegato A)** già predisposto dall'Azienda, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o dal titolare dell'impresa individuale) e **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità.** Il concorrente apporrà la

propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto nello schema, barrando le parti che lo interessano e riportando nella tabella a fondo modulo i numeri dei punti che ha compilato.

La mancata sottoscrizione e/o la non allegazione delle copia del documento d'identità e/o l'inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono motivi di esclusione.

2. **Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**, compilata sull'apposito modello denominato **Allegato A.1)**;
3. **Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) D. Lgs. 163/2006**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato B)** già predisposto dall'Azienda, **resa da ciascun legale rappresentante, direttore tecnico, da ciascun procuratore** (solo nel caso che il procuratore abbia sottoscritto le dichiarazioni e/o l'offerta) e comunque da ciascuno dei soggetti indicati dallo stesso art. 38 e richiamati nell'Allegato A, **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità.**

La mancata sottoscrizione e/o l'inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono motivi di esclusione.

4. **Accettazione delle clausole vessatorie presenti nel Capitolato speciale d'appalto** indicate in calce al presente **Allegato C)**.
5. **"PASOÈ"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
6. **Garanzia costituita ai sensi e nei modi previsti all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 per l'ammontare di € 26.200,00, ovvero ridotta del 50%** ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, nel qual caso il concorrente dovrà allegare **copia autenticata** ai sensi dell'art. 18 cc. 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 della **Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000**. La presentazione di una cauzione dimezzata senza che il possesso della certificazione venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione, salvo quanto previsto nella Determinazione A.V.C.P. n. 4/2012.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà comunque infruttifero, deve indicare il soggetto garantito **dovrà espressamente prevedere** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere sottoscritta dal garante ed avere validità pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta; deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario;

7. **Idonee dichiarazioni bancarie** rilasciate da almeno **due** istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 a dimostrazione della capacità economica e finanziaria del concorrente.
8. **Ricevuta in originale** comprovante il versamento del contributo obbligatorio di **€ 140,00**, dovuto a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, secondo le modalità ed in conformità alle istruzioni riportate sul *sito <http://www.avcp.it> - contributi in sede di gara*. **Codice identificativo gara: LOTTO CIG 5979599930.**

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** costituiti o costituendi, la **documentazione** di cui ai **punti 1 e 3** dovrà essere presentata dal **mandatario** e da **ciascuno dei mandanti**, mentre la restante documentazione sarà presentata dal solo mandatario.

La garanzia in forma di fideiussione di cui al **punto 6** è presentata dall'impresa capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo in nome e per conto di tutti concorrenti, ma nel caso di A.T.I. costituende, nella polizza stessa devono essere chiaramente indicati tutti i soggetti componenti il raggruppamento e dei quali viene garantito l'eventuale adempimento. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione A.V.C.P. n. 44 del 27.09.2000.

Per le dichiarazioni bancarie, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Inoltre, sempre all'interno della **BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE**, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, anche la seguente:

9. **Dichiarazione**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato F)** già predisposto dall'Azienda da cui risultino sotto forma di elenco **tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento stesso di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)** e in cui si indichino **i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i** resa dai legali rappresentati delle imprese costituenti l'RTI e **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità.**

Nel caso di **consorzi** la **documentazione** di cui ai **punti 1 e 2** dovrà essere presentata da ogni Impresa indicata come esecutrice dei servizi.

Inoltre, sempre all'interno della **BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE**, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, anche la seguente:

10. **Dichiarazione**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato G)** già predisposto dall'Azienda da cui risultino sotto forma di elenco **tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) c) e)** e in cui si indichino **i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i** resa dal rappresentante legale del consorzio e **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità.**

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l'istituto dell'**avvalimento**, sempre all'interno della **BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE** dovranno essere inserite **a pena di esclusione**, oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 a 6, anche le seguenti attestazioni:

11. **Dichiarazione del concorrente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato D)** già predisposto dall'Azienda, attestante **l'avvalimento** dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
12. **Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) D. Lgs. 163/2006**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato B)** già predisposto dall'Azienda, **resa da ciascun legale rappresentante, direttore tecnico, da ciascun procuratore** (solo nel caso che il procuratore abbia sottoscritto le dichiarazioni e/o l'offerta) e comunque da ciascuno dei soggetti indicati dallo stesso art. 38, **facenti capo all'impresa ausiliaria, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità.**
La mancata sottoscrizione e/o l'inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituiscono motivi di esclusione.
13. **Dichiarazione** resa dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria e **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità**, elaborata sull'apposito modello denominato **Allegato E)** già predisposto dall'Azienda, con cui quest'ultima dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; ed attestante che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 del D. Lg. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
14. **Contratto in originale o in copia autentica** – redatto con i contenuti di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 - in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto **o** (in alternativa) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo **dichiarazione sostitutiva** resa dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria e **sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo da cui devono discendere gli obblighi previsti dall'art. 49 c. 5 del D. Lgs. 163/2006.**

Alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 c. 2 del DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta "A - Documentazione amministrativa" sono sottoscritte da un medesimo soggetto risulterà sufficiente allegare una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario; in caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.

Tutta la documentazione sopradescritta dovrà comunque essere contenuta in un'unica busta.

La **BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA** conterrà:

1. **Offerta** redatta in competente bollo ed in lingua italiana **secondo lo schema dell'Allegato H, sottoscritta, pena l'esclusione**, con firma in originale, leggibile e per esteso del rappresentante legale dell'impresa concorrente. La firma non dovrà essere autenticata.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio; in caso di ATI già costituita sarà sufficiente la firma del legale rappresentante della Impresa capogruppo dell'ATI.

Ai sensi dell'art. 87 comma 4 del d. Lgs. 163/2006, nell'offerta dovranno essere indicati gli oneri di sicurezza a carico dell'offerente.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'offerta deve essere espressa utilizzando un massimo di due decimali. In caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore al massimo consentito, si procederà al raffronto delle offerte effettuando il troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.

L'offerta dovrà essere espressa numericamente ed indicare il prezzo finale (in cifre ed in lettere) complessivamente offerto per l'appalto, iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. In caso di contrasto tra le due indicazioni (cifre e lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'Azienda (art. 72 del R. D. 23.05.1924, n. 827).

Non sono presenti **oneri di sicurezza connessi a rischi di interferenze**, di cui all'art. 86, comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo così come regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche. Attualmente la misura di bollo, per ogni foglio composto di 4 facciate contenenti nell'apposita marginatura, n. 25 righe di 77 caratteri ciascuna, è fissata in € 16,00.

L'evasione o la irregolare applicazione del bollo non costituiscono causa di esclusione dalla gara, ma semplicemente condizione fiscale, che verrà sanata mediante l'invio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, degli atti carenti di bollo all'Ufficio del Registro, il quale provvederà alla regolarizzazione mediante annotazione.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal Capitolato d'oneri, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate ad altre clausole.

CAMPIONATURA:

Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte – pena l'esclusione - le ditte concorrenti dovranno provvedere alla consegna, presso il Servizio lavanderia e guardaroba dell'Opera Pia Coianiz in Tarcento, di una campionatura di tutti i prodotti richiesti in un collo chiuso e sigillato.

La campionatura non sarà oggetto di valutazione della gara, si intende ceduta a titolo gratuito e, per la sola ditta aggiudicataria, rimarrà presso l'Azienda a prova della qualità e delle caratteristiche offerte, le quali dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

Gli operatori economici non risultati aggiudicatari potranno ritirare la loro campionatura immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto.

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

A - Ammissione

La prima seduta di gara – pubblica e di ammissione delle offerte - si terrà il giorno **26 gennaio 2015** alle ore **10:00** nella sede dell'Opera Pia Coianiz. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet dell'Azienda, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Il componenti del seggio di gara - nominati con determinazione del Direttore Generale di data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – provvederanno nel corso della seduta verifica la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in esse contenute (sigillatura, controfirme, presenza di tutte le buste e termini di arrivo).

Durante le sedute pubbliche è consentita la partecipazione a chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro delegati con atto scritto avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale. Al fine di consentire alla Commissione di procedere all'identificazione, ad ogni soggetto delle imprese concorrenti verrà chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all'interno dell'impresa.

La Commissione provvede quindi all'apertura delle buste 1 – Documentazione Amministrativa e procede a verificare la regolarità dei plichi pervenuti (integrità, rispetto del termine di presentazione offerte, esattezza delle indicazioni riportate all'esterno), la correttezza formale della documentazione presentata dai concorrenti (presenza delle 2 buste e verifica delle dichiarazioni rese) ed eventuali incompatibilità soggettive degli stessi. Al termine della seduta, le buste delle offerte economiche verranno inserite in un plico, che sarà controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione per essere conservato presso la cassaforte dell'Azienda.

In questa sede, la Commissione farà riferimento all'art. 46 c. 1 bis e ter del D. Lgs. 163/2006 per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti di esclusione e di irrogazione di sanzioni per mancanza incompletezza o inesattezza di dichiarazioni essenziali.

A quest'ultimo proposito, si dà atto che le dichiarazioni ritenute essenziali sono quelle evidenziate in grassetto nei fac simile di dichiarazione di cui al presente capitolato e che la sanzione irrogata sarà pari a € 50,00 per ciascuna dichiarazione mancante, incompleta o inesatta.

Le eventuali mancanze o imperfezioni non rientranti nelle fattispecie previste nell'articolo sopracitato sono da considerarsi sanabili.

La Commissione renderà conto delle mancanze al concorrente con comunicazione inviata via fax o pec, cui il concorrente dovrà rispondere positivamente attraverso i medesimi mezzi, entro cinque giorni lavorativi (termine perentorio che verrà indicato nella comunicazione) pena l'esclusione.

Le sanzioni sono garantite dalla cauzione provvisoria.

Nel corso della seduta, per verificare il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini dell'ammissione alla gara, l'Azienda consulterà, altresì, il Casellario Informatico presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori, Servizi e Forniture, per individuare gli eventuali operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.

L'esclusione dalla procedura di aggiudicazione verrà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni dalla decisione, via fax o pec.

B - Lettura delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse

La Commissione di gara, dopo aver riconvocato via fax o via PEC i concorrenti ammessi, procede in seduta pubblica a dare informazione in merito ad avvenute **esclusioni dalla procedura** per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 38 c. 2-bis del D. Lgs. 163/2006;

Quindi passa all'apertura delle buste "2 - offerta economica" presentate, dando lettura degli importi espressi.

Saranno cause di esclusione dalla procedura le seguenti circostanze rilevabili in seguito all'apertura delle buste 2:

- offerta superiore all'importo a base d'asta;
- offerta non sottoscritta;
- offerta parziale o condizionata;

- offerta di raggruppamento o consorzio non costituito in cui manchi la sottoscrizione di uno dei componenti o l'indicazione del mandatario che andrà a stipulare il contratto.

Quindi la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, mettendo a confronto le offerte utilizzando l'importo complessivo annuale indicato da ciascun concorrente nell'Allegato H, che rappresenta l'importo complessivo offerto per l'appalto, IVA esclusa.

Il concorrente che avrà ottenuto il prezzo complessivo più basso, sarà l'aggiudicatario provvisorio, salvo la verifica di anomalia dell'offerta di cui ai seguenti capoversi.

In seguito alla lettura delle offerte, la Commissione provvederà ai sensi dell'art. 86 c. 1 del D. Lgs 163/06 e dell'art. 121 c. 10 del D.P.R. 207/2010 ad individuare le eventuali offerte anormalmente basse.

Il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procede quindi alla verifica delle offerte eventualmente selezionate, richiedendo – per iscritto ed assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, da rispettarsi pena l'esclusione - i giustificativi relativi alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell'offerta di cui all'art. 87 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 al fine di poter escludere l'incongruità dell'offerta medesima.

Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dalle normative richiamate all'art. 44 c. 1 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Ove l'esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il Responsabile del Procedimento lo comunica al concorrente e lo invita a fornire - entro un ulteriore termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta - i necessari ulteriori chiarimenti e giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta e su tali elementi procede ad una valutazione conclusiva.

Nel caso la valutazione non porti a considerare non anomala l'offerta, il Responsabile del Procedimento convoca l'offerente - con un anticipo non inferiore a 3 giorni – per procedere ad un contraddittorio orale.

Al termine del contraddittorio, nel caso in cui i giustificativi non siano ancora ritenuti accettabili, oppure se l'aggiudicatario non si presenta al medesimo, il Responsabile del Procedimento trasmette gli atti alla Commissione che provvede ad escludere l'offerta e procede alla formulazione di una nuova graduatoria; nel caso siano invece accettati i giustificativi dichiara non anomala l'offerta e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

L'Azienda sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

C - Controlli sull'aggiudicatario provvisorio, aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Al termine della procedura di cui al paragrafo C, la Commissione dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 11 c. 5 e 12 c. 1 del D. Lgs n. 163/2006, si precisa che l'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Direttore Generale, il quale riceve da parte della Commissione i verbali dell'intera procedura di aggiudicazione - ed eventualmente da parte del Responsabile Unico del Procedimento le decisioni relative alle verifiche di anomalia delle offerte..

L'aggiudicazione definitiva è subordinata ai seguenti accertamenti di legge, al fine di divenire efficace ai sensi dell'art. 11 c. 8.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente e a pena di esclusione, registrarsi al sistema **AVCPass** - accedendo all'apposito link sul portale AVCP \ Servizi ad accesso riservato \ AVCPass – e, individuata la presente procedura di affidamento, ottenere dal sistema un "PASS OE" da inserire a pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Inoltre, come specificato nella predetta deliberazione n. 111/2012, l'operatore economico, tramite un'area dedicata, inserisce a sistema i documenti firmati digitalmente relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori, la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice Appalti, al fine di utilizzare tali documenti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Nel caso che le verifiche di cui sopra non diano esito positivo, l'Azienda procede (oltre che all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri adempimenti previsti dalla normativa) ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare l'impossibilità di aggiudicare il servizio alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i concorrenti partecipanti alla gara entro 5 giorni, via fax o posta elettronica certificata. I concorrenti che non si trovino in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata potranno ricevere la comunicazione via fax autorizzando l'Azienda ad agire in tal senso tramite apposita dichiarazione contenuta nell'Istanza di partecipazione (Allegato A). In caso mancata indicazione del fax o dell'indirizzo di posta elettronica certificata, l'Azienda non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l'Azienda diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto. Inoltre, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Azienda, la stessa Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 10 del D. Lgs. 163/2010, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace stessa. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il succitato termine in caso di comprovata necessità.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Azienda, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell'art. 302 c. 2 del D.P.R. 207/2010, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile del Procedimento per il tramite del Direttore dell'esecuzione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine testè individuato, si procederà con apposita determinazione del Direttore Generale alla dichiarazione di decadenza dall'appalto ed all'aggiudicazione al concorrente che immediatamente segue nella graduatoria finale il concorrente aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva e/o la mancata produzione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d'appalto entro il termine perentorio assegnato dall'Azienda, da parte dell'aggiudicatario, equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e avrà luogo previa altresì presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione elencata nell'art. 15 lettere da a) a f) di cui alla Parte 2 – Capitolato d'oneri, denominato "Oneri ed obblighi dell'appaltatore".

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario; così come le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le quali dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 66, comma 7-bis, del Codice.

La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, che avrà la forma prevista dall'art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006, verrà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione – a mezzo del servizio postale senza oneri per l'Azienda ed a rischio del destinatario - fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (escluso quello con continuità) dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136, o di recesso ex art. 11 c. 3 D.P.R. 252/1998, l'Opera Pia Coianiz potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in ordine di migliore offerta e sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora i concorrenti interpellati non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Azienda si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito al concorrente aggiudicatario e dimostratasi inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Per ogni controversia inerente la procedura di affidamento del presente servizio, si applicherà il D. Lgs. 104/2010 ed eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste nei termini indicati dall'art. 120, 5° comma del citato Decreto.

I concorrenti che intendono proporre ricorso giurisdizionale al TAR avverso gli atti della presente gara d'appalto devono informare - personalmente o tramite procuratore speciale - di un tanto l'Azienda in forma verbale o per iscritto ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità ivi indicate. La predetta informativa può essere comunicata anche alla Commissione di gara che verbalizzerà tale intenzione e la comunicherà tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni del caso. Il ricorso giurisdizionale va proposto a pena di decadenza entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato che s'intende impugnare".

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

D - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, e quant'altro prodotto dal concorrente per la partecipazione alla gara d'appalto e successivamente nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata dalle ditte all'Azienda in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

E - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio (segreteria@operapiacoianiz.it) via fax al n. 0432 780715 o via PEC (operapiacoianiz@pec.it); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

F - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i soggetti dichiaranti e gli altri rappresentanti delle imprese concorrenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dall'Opera Pia Coianiz è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative all'aggiudicazione ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura di gara, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice stesso. L'eventuale conferimento di tali dati a terzi si rende necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli autodichiarati.

Agli stessi soggetti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Opera Pia Coianiz, all'attenzione del Direttore Generale.

Il titolare del trattamento è l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz".

PARTE SECONDA – CAPITOLATO D'ONERI

1) DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" gestisce una Struttura ad utenza diversificata per anziani non autosufficienti ed autosufficienti ed una Residenza Sanitaria Assistenziale del Distretto Sanitario di Tarcento, con una potenzialità assistenziale complessiva di circa n. 234 posti-letto.

Il Servizio di lavanderia e guardaroba è attivo 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste:

- nella fornitura di una dotazione a scorta di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo dei letti e per usi vari (lenzuola, federe, traverse, teli, ecc.) di proprietà dell'appaltatore, che dovrà essere costantemente reintegrata a quantità fisse in seguito al suo utilizzo nei reparti dell'Azienda, di cui al punto successivo (art. 2);
- nel ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana citata ai punti precedenti, nonché dei materassi di proprietà dell'Azienda (artt. 3-4-5-6);
- nel ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria personale degli ospiti e delle divise del personale, nell'eventualità che l'Azienda si trovi, per qualsivoglia motivo, nell'impossibilità temporanea di provvedervi (artt. 4-5-7);
- nell'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi manufatto tessile riutilizzabile "a rischio infettivo" per esplicita indicazione della Direzione Sanitaria;
- nella fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
- nella fornitura delle attrezzature e dei carrelli necessari per la gestione della movimentazione interna della biancheria con riferimento al solo percorso della biancheria utilizzata (art. 8);
- nel ritiro e riconsegna della biancheria da e verso il servizio di lavanderia e nel trasporto su mezzi idonei della biancheria da e verso la stessa sede ai luoghi in cui l'appaltatore effettua le attività di ricondizionamento.

2) DOTAZIONE A SCORTA E RICOSTITUZIONE

La dotazione a scorta **iniziale** della biancheria - **che rimarrà sempre depositata nel Servizio Lavanderia** dell'Azienda- dovrà corrispondere alle quantità sottoindicate:

Tabella 1	Dotazione iniziale
Tipologia	
Lenzuola singole	480
Traverse	250
Federe	480
Copriletti	200
Asciugamani 60x80 o simili	500
Asciugamani nido d'ape 75x150 o simili	250
Traverse seconda scelta	250

Il reintegro dovrà invece avvenire in base alle seguenti quantità fisse e alle sottoindicate tempistiche:

Tabella 2	Reintegro dotazione		
	Lunedì	Mercoledì	Venerdì
Tipologia			
Lenzuola singole	400	400	650
Traverse	170	170	250
Federe	250	250	500
Copriletti	100	100	220
Asciugamani 60x80 o simili	380	380	600
Asciugamani nido d'ape 75x150 o simili	170	170	260
Traverse seconda scelta	100	100	200

Le **consegne** dovranno essere effettuate ogni **lunedì, mercoledì e venerdì** entro le **otto** del mattino presso i locali del Servizio di lavanderia e guardaroba dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" di Tarcento.

L'ultimo mercoledì dell'ultima settimana intera di ciascun mese, il servizio di lavanderia dell'Opera Pia Coianiz effettuerà una ricognizione inventariale della biancheria giacente presso il guardaroba e i reparti.

Qualora le quantità di materiale in giacenza risultassero decisamente al di sopra o al di sotto della scorta iniziale, verrà fatta comunicazione tramite fax all'Appaltatore indicando le quantità di biancheria da consegnarsi il lunedì successivo al fine di riequilibrare la scorta.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, **l'appaltatore dovrà sempre e in ogni caso garantire la consegna delle quantità di reintegro fisso di cui alla tabella 2 del presente articolo.**

Nel caso in cui, nel corso del contratto, i quantitativi debbano subire delle variazioni in aumento, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di procedere alla fornitura della biancheria senza alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara.

3) CARATTERISTICHE DELLA DOTAZIONE

Il servizio di fornitura della dotazione a scorta consiste nel noleggio effettuato dalla ditta aggiudicataria all'Azienda committente di singoli capi puliti, per il tempo indeterminato e necessario alla costituzione di adeguata scorta presso la sede dell'Azienda, nonché al suo continuo e diretto rifornimento, in modo che l'Azienda risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea di biancheria piana e confezionata indicata all'articolo 2 – Tabella 1.

Il reintegro, come specificato al precedente art. 2 – Tabella 2 è da ritenersi adeguato alle necessità della struttura, pertanto il suo continuo e diretto rifornimento, in modo che ciascun reparto risulti in qualsiasi occasione fornito della dotazione idonea, è essenziale ai fini del buon funzionamento del presente appalto.

Il reintegro dovrà pertanto sempre attenersi alle qualità indicate nell'articolo 2 – Tabella 2.

Le caratteristiche indicate nel presente capitolato dei capi da fornire contengono gli elementi fondamentali sui quali la Stazione Appaltante non accetta variazioni. Eventuali ulteriori modifiche dopo l'aggiudicazione dell'appalto potranno essere apportate solo se concordate fra le parti e deliberate dall'Azienda.

L'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni tecniche:

LENZUOLA

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 160/275
- ✓ colore bianco.

TRAVERSE

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 120/180
- ✓ colore bianco.

FEDERE

- ✓ confezionate e rifinite secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 60/90
- ✓ colore bianco.

COPRILETTI

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 170/260
- ✓ colore bianco.

ASCIUGAMANI VISO

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni indicative: cm 60/80
- ✓ colore bianco

ASCIUGAMANI DA BAGNO

- ✓ confezionati e rifiniti secondo modelli standard e privi di cuciture intermedie
- ✓ in cotone 100% tessuto a nido d'ape
- ✓ dimensioni indicative: cm 100/150
- ✓ colore bianco

TRAVERSE SECONDA SCELTA

- ✓ filato di cotone 100%
- ✓ dimensioni minime: cm. 120/180

Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte – pena l'esclusione - le ditte concorrenti dovranno provvedere alla consegna, presso il Servizio lavanderia e guardaroba dell'Opera Pia Coianiz in Tarcento, di una campionatura di tutti i prodotti richiesti in un collo chiuso e sigillato.

La campionatura s'intende ceduta a titolo gratuito e, per la sola ditta aggiudicataria, rimarrà presso l'Azienda a prova della qualità e delle caratteristiche offerte, le quali dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

4) CARATTERISTICHE DEL RICONDIZIONAMENTO

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati, ordinati ed impacchettati in pacchi di cellophane.

Il processo di lavaggio deve necessariamente garantire:

- l'eliminazione di macchie, residui, odori;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
- i capi non colorati dovranno essere perfettamente bianchi.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso di impossibilità tale biancheria dovrà essere eliminata.

L'appaltatore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso in modo da adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi.

L'appaltatore ha l'obbligo di impiegare detersivi, candeggianti od altre sostanze, che dovranno essere privi di fosforo e di NTA, idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. L'Azienda si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli utenti dei quali la ditta appaltatrice assume l'onere fin dall'inizio del servizio. Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature idonee a garantire la decontaminazione dei capi.

L'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di riproduzione di cattivi odori durante lo stoccaggio.

Oltre al sistema di autocontrollo richiesto come prerequisito d'appalto, l'Azienda controllerà lo stato di pulizia della biancheria e dei capi e potrà effettuare i prelievi per controlli batteriologici con le metodiche ritenute più idonee.

Detti controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento. Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell'acqua, nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e di capi in genere.

Per la biancheria ed i capi considerati infetti l'appaltatore dovrà provvedere sempre con mezzi, materiale e personale proprio e con gestione a proprio rischio alla disinfezione prima di procedere al loro lavaggio, che dovrà essere effettuato separatamente, così come previsto dalla legislazione vigente e in osservanza a quanto prescritto nell'art. 5 del presente Capitolato.

L'intero processo di lavaggio, stiro e sigillatura dovrà essere effettuato con attrezzature adibite esclusivamente al trattamento di biancheria ospedaliera ed installate all'interno di locali appositamente utilizzati. A tal fine l'area operativa di riproduzione e stoccaggio dovrà essere isolata.

La biancheria consegnata al nostro personale addetto al guardaroba dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non ombreggiata, con aspetto ed odore di pulito.

Qualora la biancheria risultasse al momento della consegna qualitativamente non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta, a semplice richiesta verbale, a riprenderla e restituirla perfettamente lavata e stirata nel giorno immediatamente successivo al ritiro, senza alcun addebito aggiuntivo.

Sempre ad insindacabile giudizio dell'Azienda e senza alcun costo aggiuntivo per la stessa, la Ditta si impegna a sostituire tutti quei capi rotti, macchiati o non ritenuti più idonei per il loro stato di conservazione ed usura.

La biancheria ed i capi sporchi da lavare, infetti o presunti tale, saranno racchiusi da parte del personale addetto al rifacimento dei letti in appositi sacchi monouso, separati in base ad un "codice colore".

Il riempimento dei sacchi della biancheria sporca e la loro chiusura, senza necessità di effettuare alcun conteggio dei capi in essi contenuti, verrà effettuato dal personale dell'Azienda.

I sacchi saranno prelevati dall'Appaltatore per portarli presso i propri stabilimenti, presso un "Punto di raccolta" sito nelle vicinanze dei Servizi Lavanderia, mediante roll-container od altri contenitori ritenuti dalla Ditta stessa idonei ad una movimentazione sicura dei carichi.

I **capi puliti** devono essere imballati in maneggevoli pacchi sigillati e ricoperti da involucro trasparente, rispondenti all'uso corrente dei capi che contengono, onde garantire la massima igienicità degli stessi, e consegnati ai Servizi Lavanderia mediante roll-container dotati di sponde laterali.

Gli automezzi adibiti al trasporto della biancheria dovranno essere puliti e disinfettati quotidianamente.

Tali automezzi dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti igienico-sanitarie in materia.

Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso mezzo di capi puliti e sporchi.

5) CARATTERISTICHE DELLA ACCURATA DISINFEZIONE

Tutto il materiale utilizzato nell'ambito dell'appalto in oggetto, che dovesse risultare infetto o presunto tale, anche in base ad una specifica indicazione dei Reparti di provenienza, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento dovrà essere sottoposto, a cura dell'appaltatore, ad una accurata disinfezione che dovrà garantire la completa decontaminazione dei prodotti trattati.

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave o anche attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni (temperatura/sostanze chimiche). In tal caso la disinfezione dovrà essere effettuata separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale e in un ambiente completamente chiuso e separato dalle restanti aree di trattamento.

La ditta appaltatrice dovrà effettuare, a mezzo di laboratori pubblici od autorizzati, su richiesta dell'Azienda, controlli batteriologici.

6) LAVAGGIO DOTAZIONI DI PROPRIETÀ (MATERASSI e COPRIMATERASSI)

I materassi di proprietà dell'Azienda (modulari ad una o più sezioni in poliuretano espanso indeformabile e completi di coprimaterasso) avviati al lavaggio saranno sottoposti ad un procedimento di sanificazione sulla base delle indicazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto messe a disposizione dall'Azienda, senza che peraltro essi subiscano degrado delle proprie caratteristiche fisico meccaniche a seguito del trattamento.

Il processo di lavaggio e sanificazione dei materassi e coprimaterassi dovrà essere effettuato secondo quanto disciplinato al precedente art. 4 e dovrà garantire l'integrità degli articoli.

Si precisa inoltre che l'Azienda potrà avviare al lavaggio anche dei materassi antidecubito (costituiti da una parte inferiore in poliuretano espanso e modulo superiore in speciale copolimero) con relativa fodera.

La quantità indicativa annua di materassi da ricondizionare è stimata in pz. 80.

7) LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE DEL PERSONALE

L'eventuale lavaggio della biancheria personale degli ospiti e/o delle divise del personale dovrà essere effettuato ad acqua e/o a secco, mediante procedure tecnologiche idonee, nel rispetto e in osservanza delle specifiche indicazioni previste in relazione alle componenti merceologiche dei capi stessi.

Il processo di lavaggio e sanificazione ad acqua della biancheria personale dovrà essere effettuato secondo quanto disciplinato al precedente art. 4 e dovrà garantire l'integrità degli articoli.

Non essendo possibile quantificare le necessità annue di tale parte del servizio, in quanto verificabile principalmente in casi straordinari (rottura dell'attrezzatura in dotazione al Servizio Lavanderia dell'Opera Pia Coianiz, assenze imprevedute del personale, etc.), la quotazione del servizio dovrà essere effettuata come sotto indicato:

biancheria personale degli ospiti: **prezzo al chilogrammo**

divise del personale: **prezzo al chilogrammo.**

8) GESTIONE LOGISTICA A CARICO DELL'APPALTATORE

È a carico dell'appaltatore tutta la movimentazione della biancheria all'esterno dell'Azienda, che dovrà essere effettuata con mezzi adeguati e personale proprio.

L'appaltatore dovrà dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per la movimentazione dei capi di biancheria all'interno delle strutture. In particolare:

- per la **raccolta dei manufatti tessili sporchi** verranno utilizzati sacchi forniti dall'Appaltatore contraddistinti da un "codice colore" al fine di consentire una raccolta differenziata dei manufatti tessili stessi, che sarà operata dal personale dell'Unità Operativa.

La fornitura dei sacchi è a totale carico della ditta appaltatrice, per tutta la durata contrattuale, e saranno forniti dalla ditta in base alle necessità dell'Azienda committente con le modalità che saranno direttamente concordate tra la Ditta stessa e l'Azienda.

A tal proposito si specifica che i **sacchi** dovranno essere in plastica monouso, di spessore non inferiore ai 0,6 mm., a chiusura con laccio ed idonei ad una tenuta perfetta. Dovranno inoltre avere colori differenziati per quanto riguarda la biancheria piana sporca e la biancheria piana infetta o presunta tale.

- per agevolare la **raccolta quotidiana dei sacchi** di biancheria sporca presso le Unità Operative di degenza e per il successivo trasporto degli stessi presso il "Punto di raccolta", l'Appaltatore dovrà dotare la Stazione Appaltante di **n. 20 carrelli dotati di ruote (roll-container)** antirumore e/o ammortizzatori con sistema di bloccaggio per lo stazionamento.

Tali carrelli dovranno essere sufficientemente robusti, capienti, richiudibili con coperchio, maneggevoli, trasportabili con i montacarichi in dotazione presso l'Azienda e dovranno rispettare tutte le normative di sicurezza.

- per agevolare il **temporaneo deposito dei sacchi di biancheria sporca** presso i locali dell'Unità Operativa Lavanderia, l'Appaltatore dovrà dotare la stessa di **n. 3 cesti portabiancheria a tre sponde carrellati** in lega leggera o in acciaio inox, con maniglie, dotati di ruote, dimensioni indicative massime 80x52x72.

La pulizia e la disinfezione dei carrelli sarà a carico della Stazione Appaltante;

- per il **ritiro dei materassi** da avviare alla sanificazione, l'appaltatore dovrà fornire opportuni sacchi in nylon, i materassi verranno imbustati dagli addetti del Servizio di lavanderia dell'Azienda e saranno consegnati completi di materasso e coprimaterasso. L'appaltatore renderà il materasso sanificato già rivestito con il coprimaterasso, in apposito confezionamento atto a preservarne la pulitura.

L'appaltatore dovrà assicurare l'idoneità dei mezzi di trasporto ad entrare nelle sedi indicate senza causare danni alle strutture, avendo preso conoscenza di eventuali limitazioni in sede di sopralluogo.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, facchinaggio, scarico a terra della merce fino ai magazzini dell'Azienda, senza l'ausilio di mezzi o attrezzature e personale dell'Azienda stessa, la quale avrà il solo obbligo di presenziare alle stesse.

Nell'eseguire la consegna dei capi, l'appaltatore deve disporre di propri automezzi idonei al trasporto delle merci, appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso; le attrezzature utilizzate per lo scarico delle merci e il trasporto ai magazzini dovranno essere maneggevoli, poco ingombranti, oggetto di regolare manutenzione, puliti e sanificati dall'appaltatore. Eventuali imballi dovranno essere smaltiti a cura dell'appaltatore.

9) CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'unità di prestazione di servizio oggetto dell'appalto è il capo ricondizionato consegnato. Sulla base dei documenti di accompagnamento (indicante i diversi capi forniti, distinti per tipologia) relativi alle consegne periodiche, controllati dal personale del Servizio Lavanderia, il contraente emetterà fatture mensili per le quantità indicate nei documenti stessi e per i prezzi definiti in sede di appalto.

Per quanto riguarda l'eventuale ricondizionamento della biancheria personale degli ospiti, l'unità di prestazione di servizio è il chilogrammo di biancheria sporca.

Per quanto riguarda l'eventuale ricondizionamento delle divise del personale, l'unità di prestazione di servizio è il chilogrammo di divise sporche.

10) SERVIZI COMPLEMENTARI – ASSUNZIONE IN PROPRIO DEI SERVIZI DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Azienda potrà avvalersi, nel corso del contratto, della facoltà di cui all'art. 57 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, qualora ricorrano le condizioni indicate nella stessa disposizione ai punti a1) e a2), assegnando un servizio aggiuntivo ovvero complementare, mediante procedura negoziata, all'aggiudicatario originale.

I prezzi dei nuovi servizi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Azienda e l'Appaltatore.

L'Azienda potrà inoltre decidere di erogare direttamente il servizio dedotto in appalto, mediante organizzazione propria di personale e di mezzi.

In quel caso l'Azienda darà comunicazione ufficiale all'Appaltatore con un preavviso di 12 mesi.

11) COORDINATORE DELL'APPALTO

L'Appaltatore sarà tenuto ad identificare un **Coordinatore dell'appalto**, avente funzioni di coordinamento di tutte le operazioni e attività connesse alla fornitura nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con l'Amministrazione.

Tale incarico dovrà essere affidato ad una persona dotata di esperienza e qualifica professionale adeguate e che possieda buone competenze organizzative, designato dall'Impresa aggiudicataria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Azienda entro quindici giorni dalla ricezione della nota con cui l'Amministrazione comunicherà l'avvenuto affidamento del servizio.

Il Coordinatore fungerà da interlocutore primario con l'Azienda e dovrà essere abilitato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, ordinari e straordinari, per il rispetto degli obblighi contemplati nel presente capitolato, compreso l'acquisto della biancheria qualora l'appaltatore non rifornisca in tempo utile i magazzini.

Il Coordinatore deve essere facilmente reperibile dall'Amministrazione e dovrà garantire il corretto andamento delle forniture in stretto rapporto di collaborazione con il personale dell'Azienda addetto alla gestione del servizio.

Il Coordinatore dell'appalto avrà la piena rappresentanza della stessa nei confronti dell'Azienda pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempimento fatte in contraddittorio avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato dei suoi Coordinatori.

12) CONTROLLI AL RICEVIMENTO E GESTIONE DELLA NON CONFORMITA'

All'atto della consegna dei prodotti dovrà essere rilasciata bolla di consegna specificante la quantità e la tipologia di quanto consegnato.

Gli addetti al Servizio di lavanderia e guardaroba dell'Azienda sono arbitri esclusivi sull'accettabilità o meno della biancheria consegnata ed eseguiranno a vista i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle forniture così come indicate nel presente capitolato e potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche prescritte - e garantite dall'appaltatore mediante consegna delle campionature di cui all'art. 3 - o che presentano condizioni di non conformità e così pure contestare immediatamente eventuali differenze di quantità.

Il personale addetto al trasporto e consegna dovrà provvedere al ritiro immediato, senza obiezioni, di tutta la merce o delle quantità contestate e la Ditta appaltatrice sarà tenuta a riprendere i capi contestati ed a restituirli perfettamente lavati e stirati nella riconsegna immediatamente successiva al ritiro, senza alcun addebito all'Azienda.

In ogni caso, il buon esito del controllo "a vista" non preclude all'Amministrazione la contestabilità della merce sotto il profilo qualitativo a seguito di controlli successivi. In questo caso, il Servizio Lavanderia provvedere ad accantonare la merce non conforme, che rimarrà provvisoriamente a disposizione dell'appaltatore per l'eventuale ritiro, ed ad informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione, che provvederà a contattare il Coordinatore dell'appalto, invitandolo a provvedere affinché l'appaltatore provveda tempestivamente a propria cura e spese alla sostituzione della merce ritenuta non conforme con merce conforme, o di quella mancante rispetto alla quantità ordinata. Se ciò non venisse rispettato, e la medesima infrazione si sia ripetuta per tre volte nel corso del contratto, l'Azienda procederà al successivo invio di una contestazione scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica certificata), finalizzata all'applicazione della penalità indicate all'art. 14 dello Schema di contratto.

Nel caso in cui l'appaltatore non provvedesse in tempo utile a sostituire la biancheria non conforme e/o a fornire la merce mancante o insufficiente, l'Amministrazione, salva l'applicabilità delle penali previste, si avvarrà di un altro fornitore a totale carico dell'aggiudicatario (anche per importi superiori a quelli offerti dalla ditta in sede di gara) informando quest'ultimo mediante semplice comunicazione telefonica (confermata via fax o posta elettronica certificata).

13) NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

L'appaltatore e gli eventuali suoi subappaltatori dovranno assicurare l'espletamento delle prestazioni derivanti dal presente Capitolato avvalendosi di personale proprio - regolarmente assunto - e adibito nell'appalto in numero sufficiente e qualifica adeguata a garantire il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste.

Il personale impiegato deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità e/o della qualificazione professionale prescritta da specifiche leggi e normative e di requisiti tecnici adeguati all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature di proprietà dell'appaltatore, utilizzate per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Tutto il personale deve essere capace e fisicamente idoneo e deve sapere esprimersi in una lingua italiana comprensibile.

Il personale suddetto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti dell'Azienda che nei confronti di terzi e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz".

L'appaltatore deve inoltre istruire i propri dipendenti e coordinatori affinché:

- rispettino tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene e sicurezza sul lavoro;
- comunichino immediatamente all'Azienda qualunque evento imprevisto dovesse accadere nell'espletamento dell'appalto;
- rispettino l'obbligo del divieto di fumo;
- provvedano alla consegna delle cose ritrovate;
- osservino il segreto d'ufficio su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, e/o non divulgino fatti o notizie su circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese dell'appaltatore, di una tessera/cartellino di riconoscimento, che - ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera u e art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. - deve contenere: la fotografia, le generalità del lavoratore (nome e cognome), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione; in caso di subappalto, dovrà anche contenere la relativa autorizzazione.

14) OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE, CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE - CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

L'appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'appaltatore deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto – siano essi dipendenti o soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore di appartenenza, da eventuali accordi integrativi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento vigenti ed applicabili nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia durante tutto il periodo della validità del contratto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative (anche per la parte differita) **non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.**

L'Azienda provvederà inoltre ad acquisire d'ufficio – prima del pagamento delle fatture mensili - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data della fattura - attestante contestualmente la regolarità dell'appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

In caso di irregolarità contributiva da parte dell'appaltatore, l'Azienda provvederà a trattenere le somme dovute, ai sensi di quanto previsto all'art. 10 (fatturazione e pagamenti) dello Schema di Contratto.

L'appaltatore si impegna ad esibire tutta la documentazione contabile e amministrativa allorché l'Azienda lo richieda, ovvero è facoltà dell'Azienda stessa richiedere periodiche verifiche all'Ispettorato del Lavoro competente, al fine di effettuare accertamenti sulla regolare applicazione degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore stesso impiegato nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'Azienda è obbligata in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo ed – ai sensi dell'art. 239 c. 2 del D. Lgs. 276/2003 – entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Ai sensi del "Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012", i servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta da ogni concorrente alla gara (Allegato n. A.1 : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Azienda, di conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

1. informare fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi/beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopracitati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e subfornitori verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte da soggetti specificatamente incaricati allo scopo;
4. intraprendere e far intraprendere dai fornitori e subfornitori coinvolti, eventuali ed adeguate azioni correttive, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare tramite appropriata documentazione che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 dello "Schema di contratto".

15) ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esecuzione del servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente capitolato e delle norme di sicurezza in materia di lavoro e prevenzione infortuni.

L'appaltatore non può sospendere le prestazioni affidategli a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore stesso, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisori, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato.

Ad ulteriore precisazione di quanto già detto, si ribadisce che le prestazioni di cui al presente appalto, poste a totale carico dell'appaltatore che vi provvederà con propria organizzazione, personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- l'organizzazione e la gestione normativa del personale dipendente. In particolare, devono essere assicurate le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo, garantendo la continuità delle prestazioni contrattuali anche in caso di malattie, ferie, scioperi, agitazioni/vertenze sindacali o altre cause d'assenza;
- le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme in materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e contro gli infortuni sul lavoro vigenti, o successivamente intervenute nella vigenza del contratto, per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- l'onere relativo all'acquisto di tutti i materiali, attrezzature e macchinari - conformi alle norme di legge - necessari ai propri addetti per l'esecuzione del presente appalto, al mantenimento della costante efficienza dei carrelli e degli automezzi utilizzati per la consegna e movimentazione delle merci;
- l'acquisto, l'imballo, il trasporto e la consegna - franco destinazione - dei prodotti con mezzi e personale adeguati, fino al magazzino dell' "Opera Pia Coianiz" ed ogni altro onere accessorio;
- l'attivazione dei sistemi di controllo e di verifica sulla qualità dell'organizzazione complessiva del servizio;
- ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa esecuzione dell'appalto, avuto riguardo del presente Capitolato e dell'offerta presentata;
- tutte le spese, imposte e tasse relative alla partecipazione alla gara di appalto;
- tutte le spese e imposte relative al contratto e derivanti dall'assunzione del servizio, comprese le tasse di bollo, di registrazione, di copia e l'I.V.A. - ai sensi delle norme vigenti.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si impegna:

- alla fornitura di capi di prima qualità, corrispondenti alle campionature presentate in sede di gara;
- al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella materia ed in ogni altro ambito interessato dalle attività ricomprese nell'oggetto del presente appalto;
- a garantire tutte le prestazioni del presente Capitolato, sempre e comunque, anche nei casi di sciopero del proprio personale, anche con servizi sostitutivi di emergenza che consentano la continuità del servizio. **Nessun motivo, neppure eccezionale, costituirà giustificazione sufficiente dell'interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore.**

L'appaltatore, **entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva**, dovrà:

- a. provvedere alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 12 dello Schema di contratto;
- b. stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso della polizza per responsabilità civile di cui all'art. 13 dello Schema di contratto, trasmettendone copia all'Azienda;
- c. fornire copia - anche in formato digitale - del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 16 del presente capitolato, ovvero un suo estratto che dettagli i rischi propri delle attività di movimento merci relativo a trasporti terrestri e di movimentazione dei carichi a rischio biologico;
- d. comunicare all'Azienda il nome ed i recapiti del Coordinatore dell'appalto, di cui al precedente art. 11;
- e. presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Azienda;
- f. qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati **entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva.**

In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la cauzione definitiva dovrà essere intestata all'Impresa capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario.

L'importo della polizza, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 **è ridotto del 50%** per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema;

L'appaltatore inoltre, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. si impegna a trasmettere, entro sette giorni dall'accensione, una comunicazione di attivazione di un **conto corrente dedicato** alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con l'indicazione completa di: Banca/Poste Italiane spa, Agenzia/filiale, Codice IBAN, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

L'enunciazione degli obblighi e degli oneri a carico dell'appaltatore contenuta nel presente articolo e nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'appaltatore stesso.

16) PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Le prestazioni previste dal presente capitolato debbono svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle norme speciali applicabili alle singole attività.

L'appaltatore s'impegna:

- all'aggiornamento del proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), integrandolo con le attività svolte nel rispetto del presente capitolato e rivedendolo altresì ad ogni mutazione della situazione iniziale (ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto in condizione di sicurezza ottimale ed applicando le misure generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008;
- a rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- ad impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività, istruire e responsabilizzare il proprio personale ad osservare tutte le norme di legge e di prudenza al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- a controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- a predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- a fornire all'Amministrazione dell'Opera Pia Coianiz tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari (compresa la fornitura e manutenzione dell'intero vestiario, di tutte le attrezzature di lavoro antinfortunistiche, di calzature antinfortunistiche e altri dispositivi di protezione individuale), in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego, effettuare ogni altro adempimento derivante da obblighi di legge;
- ad adottare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le cautele organizzative e procedurali atte a garantire la prevenzione degli infortuni e ad assumere di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;

E' fatto obbligo all'appaltatore di assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare **viene richiesto all'appaltatore di aver redatto il documento previsto dall' art. 17, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008.**

Si precisa che tutti i costi per gli adempimenti a ciò conseguenti sono da intendersi compresi nel corrispettivo previsto per l'esecuzione del servizio.

Sarà obbligo e piena responsabilità dell'appaltatore comunicare, all'atto della stipula del contratto, le nomine e quanto altro previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Resta inteso che, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore che pertanto è tenuta alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale, dipendente e non, utilizzato per la fornitura del sistema e dei servizi annessi.

Da parte sua l'Azienda dichiara che **il presente appalto non comporta rischi da interferenze** in quanto non sussiste alcun rischio interferenziale per lo svolgimento dell'appalto, se non il ritiro e la consegna delle merci che avviene nell'area interna dell'Azienda adibita a carico e scarico merci (art. 26 c. 3-bis D. Lgs. 81/2008 s.m.i.).

17) SEGRETO D'UFFICIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Tale obbligo sussiste relativamente a tutto il materiale ed al supporto tecnico che venga eventualmente conferito dall'Azienda per le necessità legate al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto

Tale documentazione rimane di esclusiva proprietà della stessa Azienda e potrà essere utilizzato dall'Appaltatore solo ai fini contrattualmente previsti; l'Appaltatore è tenuto a mantenere l'integrità dei dati e delle informazioni sopra descritti; non è ammessa alcuna alterazione degli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero eventualmente derivare o essere patiti all'Azienda e pena l'applicazione di sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tali disposizioni non concernano i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

18) SCIOPERI

In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Azienda in via preventiva e tempestiva.

Configurandosi il Servizio di cui al presente Capitolato come rientrante tra i servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146, l'Appaltatore dovrà in ogni modo garantire la presenza di una dotazione di personale che possa organizzare ed eseguire le prestazioni assistenziali.

19) DANNI

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto: sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso. Per questo motivo, l'appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Azienda) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività.

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni ai servizi effettuati od alle attrezzature se non in casi di forza maggiore. In tali casi si applica l'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; l'appaltatore dovrà istruire il proprio personale in modo da evitare danni di qualsiasi genere alle persone, rotture e danni a beni immobili o mobili per i quali la ditta risponderà direttamente.

L'appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile di qualsiasi danno che venisse causato agli ospiti, ai beni

mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale o dai propri mezzi nel corso dell'espletamento dell'appalto ed in conseguenza dello stesso.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla presenza del Coordinatore dell'appalto; i dati accertati saranno trasmessi all'appaltatore che provvederà alla riparazione a proprie spese.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nell'atto di notifica, l'Azienda si intende autorizzata a procedere direttamente, a danno dell'impresa, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest'ultimo caso l'appaltatore è obbligato all'immediato reintegro di detta garanzia.

A garanzia di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 13 dello Schema di contratto, l'appaltatore dovrà dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile del proprio personale verso terzi - ritenendo compresa fra i terzi anche l'Azienda, con riferimento all'appalto in questione - con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e validità per l'intera durata del contratto.

La società assicuratrice dovrà obbligarsi a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai servizi da esso prestati, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione deve essere valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti, con relativa quietanza di pagamento, dovrà essere consegnata all'Azienda prima della stipula del contratto, con riserva, in caso di ritardo ingiustificato e grave, di poter dar luogo a decadenza dell'affidamento con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. Analogamente per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento degli stessi alle relative scadenze. L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione della polizza stessa.

In mancanza di tale polizza, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare l'incarico al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario o di indire nuova gara.

Nel caso che l'Appaltatore sia un **raggruppamento di imprese di tipo orizzontale** le coperture assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese associate, con unica polizza, valida ed efficace per tutto il raggruppamento.

20) VIGILANZA E CONTROLLO - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, a delle verifiche di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato d'onere e del contratto che si andrà a stipulare, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Resta impregiudicato tutto quanto previsto agli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Tali verifiche saranno effettuate su campioni di due o tre tipi di merci, salvo che le circostanze non lascino pensare che la qualità della fornitura sia spesso inferiore a quella dovuta.

Nel caso in cui tali verifiche di qualità evidenzino carenze che recano pregiudizi alla qualità della pulizia e della sanificazione, l'Opera Pia Coianiz ha facoltà di recedere dal contratto.

L'accertato inadempimento degli obblighi contrattuali o il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere nell'Amministrazione il diritto a provvedere direttamente rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale, qualora la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperasse tempestivamente agli obblighi assunti.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Amministrazione terrà conto infine, nell'esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni e delle

proposte dell'ospite e dei suoi familiari in ordine alla qualità del servizio reso.

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** avrà il compito di vigilare sull'operato dell'appaltatore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali-

Costituiscono fin d'ora gravi negligenze degli obblighi contrattuali:

- **il mancato rispetto delle procedure e/o qualità dei materiali forniti rispetto alla campionatura presentata;**
- **la mancata consegna e/o l'inosservanza della frequenza delle consegne della biancheria;**
- **la mancata osservanza della normativa sulla sicurezza;**
- **l'utilizzo di materiali ed attrezzature difformi da quelli dichiarati ed accettati dall'Azienda.**

21) NORME CHE REGOLANO IL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è autorizzato il subappalto secondo le seguenti prescrizioni e condizioni.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alla condizione preliminare che l'appaltatore, **all'atto dell'offerta**, abbia indicato i servizi o le parti di essi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato.

Tale facoltà viene concessa entro il limite massimo del 30% dell'ammontare complessivo dell'importo globale del contratto.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Azienda apposita ISTANZA, con allegata la seguente documentazione:

- a) il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- b) *Dichiarazione*, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'*Impresa subappaltatrice* e corredata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore, contenente l'autocertificazione di possesso:
 - dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e dal Disciplinare di gara;
 - della sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria;
 - della regolarità con gli adempimenti contributivi e dell'assenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi a pagamento di imposte e tasse;
 - posizione di iscrizione alla Sede ... INPS/INAIL;
 - della regolarità con le norme sul diritto dei disabili ai sensi dell'art. 17 L. 68/1999;
 - dell'insussistenza di misure antimafia (divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011);
 - della regolarità con le norme in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- c) Dichiarazione Allegato B), inerente i requisiti generali di cui all'art. 38 del D Lgs. 163/2006.
- d) schema del contratto di subappalto da stipulare con il subappaltatore, con allegato l'elenco dei prezzi unitari offerti dal subappaltatore, relativi alle prestazioni che si affidano in subappalto, o del ribasso percentuale offerto. Deve inoltre comunque contenere: una clausola che preveda la dichiarazione del subappaltatore di essere a conoscenza di tutti i documenti e le disposizioni che regolano il rapporto principale, con impegno del subappaltatore a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni a suo carico, modalità e tempistica pattuite tra l'Azienda e l'appaltatore; nonché una clausola circa il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, l'Azienda acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo al subappaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.

Inoltre, ai sensi dell'art. 91 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 159/2011, l'Azienda acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia di cui all'art. 84 c. 3 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, l'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a

€ 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sono ridotti della metà.
L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto – in originale o in copia autenticata - presso l'Azienda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'assuntore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione definitiva ribassati in misura non superiore al 20 %;
- l'assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

L'appaltatore:

- è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
- è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- ai sensi dell'art. 35 commi 28, 28-bis, 28-ter del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 118 citato, l'Azienda corrisponderà i pagamenti direttamente all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori; l'appaltatore avrà l'obbligo di trasmettere all'Azienda, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri contrattuali dell'appaltatore, il quale resta in ogni caso l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda della perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e subappalto, sollevando l'Azienda medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di servizi subappaltati, ritenendo altresì indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto decida con giudizio motivato di ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata o accerti inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto, né darà comunicazione scritta all'appaltatore. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento immediato del subappaltatore, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto e all'adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività.

La risoluzione del subappalto non darà diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra i due soggetti economici, sarà a carico dell'appaltatore stesso.

PARTE TERZA – SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto i sottoindicati servizi da svolgersi presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" – Struttura residenziale di accoglienza per anziani autosufficienti e non autosufficienti:
 - fornitura di una dotazione a scorta di biancheria di proprietà dell'appaltatore ed il costante reintegro a quantità fisse in seguito al suo utilizzo nei reparti dell'Opera Pia Coianiz, tramite il ricondizionamento e l'eventuale disinfezione della stessa;
 - ricondizionamento di materasseria e di altri capi di proprietà dell'Azienda.
2. Il complesso delle prestazioni richieste all'appaltatore è contenuto nel "Capitolato d'oneri" del Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" 24.10.2014 n. 108, e sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara, in forza della dichiarazione di cui all'Allegato A punti 17) e 18).
3. E' esclusivo onere dell'appaltatore l'organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.
4. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in esecuzione della determinazione del Direttore Generale xx.xx.xxxx n. xx e con l'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. L'appaltatore, con la firma del presente contratto, conferma l'accettazione espressa e per iscritto, a norma dell'articolo 1341, comma 2 del Codice Civile, di tutte le clausole previste nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati - già accettate tramite la sottoscrizione dell'Allegato C) - nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
6. Fermo restando il controllo sull'andamento dell'appalto che competerà al Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 20 del Capitolato d'oneri e art. 6 del presente contratto, l'appaltatore avrà piena libertà di organizzazione dei mezzi e direzione del personale impiegato nell'appalto.
7. L'appaltatore dovrà mettere in atto per i suoi dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà validità di anni quattro a partire dal 1° marzo 2015.
2. Il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di quattro (quattro) anni successivi alla conclusione dello stesso qualora, a seguito di istruttoria condotta dalla Direzione generale in contraddittorio con il contraente, risulti che il rinnovo comporta un vantaggio in termini di efficienza ed economicità rispetto alla stipulazione di un nuovo contratto.
3. Rimane peraltro in obbligo dell'appaltatore la prosecuzione nell'espletamento dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di centoventi giorni oltre la scadenza contrattuale, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente Capitolato.
4. Nel caso della riduzione del servizio prevista dall'articolo 10 del Capitolato d'oneri, l'Azienda darà formale preavviso di almeno 12 mesi.

ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere effettuato secondo i dettami previsti dal Capitolato d'oneri del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore metterà a disposizione dell'Azienda il sig., quale "Coordinatore d'appalto", che avrà il compito di dirigere il personale e di gestire i rapporti con l'Azienda secondo i dettami di cui al Capitolato d'oneri.
3. L'Azienda ha individuato nella persona della dott.ssa Barbara Cepile, "Direttore d'Area delle funzioni di accoglienza e alberghiere", la figura del "Direttore dell'esecuzione del contratto" di cui all'art. 6 del presente atto.

ARTICOLO 4 - PREZZO DEI SERVIZI

1. Il prezzo dei servizi è espresso nei seguenti termini, in base all'offerta presentata dall'appaltatore ed allegata al presente atto:

	Prezzo iva esclusa
1. Lenzuola singole	€
2. Traverse	€
3. Federe	€
4. Copriletti	€
5. Asciugamani 60x80 o simili	€
6. Asciugamani nido d'ape 75x150 o simili	€
7. Traverse seconda scelta	€
8. Materassi (solo ricondizionamento)	€

2. I prezzi sopra offerti si intendono fissi ed invariati per i primi dodici mesi del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 verrà riconosciuto unicamente l'adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale e per gli anni successivi, dietro espressa richiesta scritta dell'appaltatore e fatto salvo quanto rilevato nell'istruttoria condotta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi massima verrà effettuata moltiplicando l'indice generale di variazione ISTAT F.O.I. "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" su base annua, per il prezzo offerto in sede di gara. Per gli anni successivi al primo, si procederà a moltiplicare il coefficiente di variazione ISTAT per il prezzo determinato l'anno precedente. Si procederà in tale maniera fino al termine contrattuale.

ARTICOLO 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile Unico del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri, non appena il presente contratto sia divenuto efficace. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
2. L'avvio dell'esecuzione avverrà entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa comunicazione scritta mediante lettera trasmessa, via pec o fax, all'appaltatore, in cui sono indicati il giorno, luogo e ora in cui avverrà la consegna. In caso di mancata presentazione, il Direttore dell'esecuzione rinnoverà l'invito con le medesime modalità, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora).
3. Nel caso in cui l'Appaltatore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito, l'Azienda potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
4. Alle operazioni di consegna parteciperà il legale rappresentante o un suo rappresentante munito di formale procura. Dette operazioni saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine per fatto o colpa dell'Azienda, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 305 del D.P.R. 207/2010.
7. Ove l'Azienda non accolga l'istanza dell'appaltatore e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo art. 305.
8. La facoltà dell'Azienda di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dai precedenti commi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il "Direttore dell'esecuzione del contratto" avrà il compito di vigilare sull'operato dell'appaltatore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare verifiche tecniche sulla rispondenza tra i risultati attesi previsti nel Capitolato d'onere ed i risultati conseguiti nei servizi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto:
- a. provvede al coordinamento e alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;

- b. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte della Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- c. effettua le verifiche secondo le modalità previste all'articolo 20 del Capitolato d'oneri;
- d. si rapporta con il "Coordinatore dell'appalto" nominato dall'appaltatore;
- e. accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo dei verbali di verifica di conformità e successivamente un certificato finale di verifica di conformità;
- f. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal D.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ARTICOLO 7 - VARIANTI CONTRATTUALI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente dal Responsabile unico del Procedimento, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento al Codice dei contratti.
2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione le giudichi opportune, comportano la rimessa in pristino da parte dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore stesso.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, c. 2 del D. Lgs. 163/2006, l'Azienda può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
 - per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile unico del procedimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, l'Azienda può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo originario del contratto d'appalto.
5. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto d'appalto principale. In tal caso, trattandosi di variazioni contenute nel 1/5 d'obbligo e senza nuovi prezzi o nuove lavorazioni l'appaltatore sottoscriverà un atto di sottomissione, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto ma comportino l'esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui al Regolamento del Codice dei Contratti, l'appaltatore sottoscriverà un atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con l'Azienda di un atto aggiuntivo.
7. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto l'Azienda e l'appaltatore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua originaria stipulazione.
8. Quando è necessario introdurre delle variazioni il Direttore dell'Esecuzione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, promuove la redazione di una perizia di variante o di una perizia suppletiva di variante. Nella prima ipotesi la perizia di variante che non comporta aumento di spesa è approvata dal Responsabile Unico del Procedimento; nel secondo caso la perizia suppletiva e di variante è approvata dall'organo decisionale competente. Una volta concluso il procedimento di approvazione della variante il Direttore dell'Esecuzione dispone mediante ordine di servizio scritto la sua esecuzione.
9. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che

siano ritenute opportune dall'Azienda e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

10. L'appaltatore potrà recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
 - qualora la variante modifichi sostanzialmente la natura del contratto d'appalto;
 - qualora la variante superi il 1/5 e l'appaltatore non intenda negoziare i prezzi e neppure accettare quelli offerti dall'Azienda.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi e nei limiti e modi disciplinati dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compilando il verbale di sospensione di cui al successivo comma 5.
2. Il Direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:
 - forza maggiore;
 - altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, quali a titolo esemplificativo la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo precedente.
3. In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. In ogni caso, il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore che lo controfirma indicando quanto segue:
 - le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni;
 - le prestazioni già effettuate;
 - le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti che rimangono nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
5. Il verbale è inviato dal Direttore dell'esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine di 5 giorni dalla data della sua redazione nel caso in cui le funzioni siano assegnate a soggetti diversi.
6. Nel corso della sospensione il Direttore dell'esecuzione dispone che per i servizi vengano prestati con modalità alternative fintantoché dura la causa di sospensione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Direttore dell'esecuzione può disporre, in presenza dei presupposti di cui al comma 2, una sospensione parziale dei servizi o di un solo servizio.
8. Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni il Responsabile Unico del procedimento si attiverà con il Direttore dell'esecuzione affinché rediga il verbale di ripresa delle prestazioni con le modalità e gli adempimenti di cui ai commi precedenti, indicando il nuovo termine di ultimazione del servizio. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto - redatti a cura del Direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione e nei quali egli indicherà il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto - sono anch'essi firmati dall'esecutore.
9. Per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato d'onori e dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, si prende atto che la Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di rinunciare ad avvalersi del subappalto. **OPPURE**
1. Ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato d'onori e dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di riservarsi la facoltà di produrre istanza di autorizzazione al subappalto per i seguenti servizi:(*elenco*)
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Il subappaltatore rimarrà responsabile in solido con l'appaltatore per la parte eseguita.
4. L'impresa subappaltatrice nell'ambito dell'appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora detta impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato tra l'appaltatore ed il subfornitore si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.
5. In caso di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore o di documento non regolare, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e l'assegnazione

di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8 del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore - sulla base dei documenti di accompagnamento relativi alle consegne periodiche e per i prezzi sopraindicati e definiti in sede di gara - procederà ogni fine mese all'emissione della fattura relativa ai servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento.
2. Le fatture dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Azienda tramite servizio postale, ovvero tramite posta elettronica, salvo diverse disposizioni normative in materia di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.
3. Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 30 giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Per adempiere alle previsioni del presente comma, il Direttore dell'esecuzione si avvarrà dei Servizi di gestione delle pratiche degli ospiti e Contabile.
4. Nel caso di ritardato pagamento - non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'appaltatore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.
5. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
6. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'appaltatore ed appoggiati sul conto corrente IBAN, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, per il mese in cui la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti ed inadempienze all'appaltatore; in tal caso la liquidazione avverrà entro e non oltre il 15° giorno dalla data di notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dall'Azienda, dopo aver sentito l'appaltatore al successivo art. 14.
8. In sede di liquidazione inoltre verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali per ritardato adempimento.
9. Ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 4, comma 3, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che l'appaltatore provvederà ad evidenziare in ciascuna fattura; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.
10. In ogni caso, l'Azienda procederà all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore.
11. Ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 4, comma 2, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano superiori al debito dell'Azienda nei confronti dell'appaltatore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
12. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'A.V.C.P..
13. Ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 5, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo del codice.

AGGIUNTE EVENTUALI COLLEGATE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'AGGIUDICATARIO:

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
Ai sensi del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come risultante dall'Atto di raggruppamento.

Se le imprese raggruppate agiscono nell'esecuzione in modo unitario ed indistinto, L'ATI è considerata autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all'impresa capogruppo.

Resta comunque fermo che l'Amministrazione, in virtù del mandato speciale con rappresentanza citato, si relazionerà solo con l'Impresa Mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. Conseguentemente l'emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l'effetto di liberare la S.A., pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Consorzio:

Nel caso di costituzione di Società consortile, la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società suddetta deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti in tale articolo 3, saranno attivate le sanzioni di cui alla medesima legge.
3. L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. Il deposito cauzionale definitivo, infruttifero, arrotondato al migliaio superiore pari al 10% dell'ammontare del contratto d'appalto - *ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006* - è costituito dall'appaltatore, a sua scelta, con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 127 del D.P.R. 207/2010, con la polizza n. --- rilasciata in data ---- da ---, con premio pari a € ----.
2. La garanzia prevede espressamente: il nome di tutti i componenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda; nonché la durata per tutto il periodo contrattuale. La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione.
3. La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dall'Azienda per inadempienza o cattiva esecuzione del contratto; resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e verrà restituita entro 90 giorni dalla liquidazione dell'ultima fattura legata al presente contratto, solo dopo che l'appaltatore abbia presentato all'Azienda una dichiarazione dalla quale risulti che la stessa è in regola con la previdenza in base alle vigenti disposizioni di legge.
4. La cauzione eventualmente parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'appaltatore, pena la risoluzione del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.
6. Lo svincolo della cauzione prestata sarà effettuato dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONE

1. L'appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, di questi ultimi, all'Azienda, al suo personale, ai suoi ospiti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
2. A tal fine, l'appaltatore ha provveduto a stipulare polizza assicurativa RCT/RCO con l'Istitutocon sede in (polizza n. xx del xx/xx/20xx) per un massimale pari a (non inferiore a € 1.000.000,00) a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nonché per danni arrecati a cose, e per sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto; per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa.
3. L'appaltatore ha altresì presentato la quietanza di pagamento e si impegna a trasmettere la medesima documentazione in occasione di ogni rinnovo.
4. L'Azienda vi è considerata terzo a tutti gli effetti.
5. La polizza è valida fino all'emissione del certificato che attesta la verifica di conformità finale del servizio e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria dell'Azienda che avverrà entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura. In ogni caso, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Azienda, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, causati da fatti e/o atti ascrivibili all'appaltatore medesimo o al suo personale, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'appaltatore inoltre esonera l'Azienda da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che le possano derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
6. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei modi e limiti consentiti dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, e l'appaltatore per nessuna ragione può sospenderli o effettuarli in maniera difforme a quanto stabilito ovvero eseguirle in ritardo.
2. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione e difformità della qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali : le irregolarità e le inadempienze sono previamente contestate dall'Azienda mediante invio formale di lettera di contestazione a mezzo fax o pec, con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
3. L'appaltatore può richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:
 - si accerti che il ritardo non è imputabile all'appaltatore;
 - si accerti che vi è un errore di calcolo sul tempo del ritardo dell'appaltatore;
 - qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante.
7. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Azienda su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.
4. Le penali relative a non conformità delle merci, quando uno stesso tipo di non conformità non grave sia reiterato per almeno tre volte, sono quantificate in € 100,00.
5. Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'Azienda. L'applicazione delle penali non richiede da parte dell'Azienda la preventiva costituzione in mora dell'appaltatore e neppure la prova di aver subito il danno.
6. L'Azienda avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
8. L'applicazione delle suddette penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nè solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto, né limita il diritto del Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Assuntore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne il suo perfetto espletamento nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

9. Resta impregiudicata la facoltà dell'Azienda, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione delle prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'Appaltatore.
10. Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza.
11. Nel caso in cui l'appaltatore trascurasse gli adempimenti prescritti, l'Azienda potrà, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dell'appaltatore stesso con diritto al risarcimento degli eventuali danni e ad incamerare la cauzione definitiva.

ARTICOLO 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di mancata o parziale esecuzione, di ripetuta intempestività delle prestazioni oggetto del presente Contratto o di parte di essi, o di irregolarità nell'adempimento agli obblighi contrattuali, l'Azienda potrà provvedervi d'ufficio, con facoltà di chiamare altre Ditte, richiedendone i danni all'appaltatore e addebitando allo stesso inadempiente i relativi oneri ed i danni eventualmente derivati.
2. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da notificarsi con lettera raccomandata A.R., fax o PEC, di provvedere ai servizi/alle forniture non eseguiti entro il termine di 48 ore.

ARTICOLO 16 - VERIFICA FINALE DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dalla scadenza del periodo contrattuale, verrà verbalizzata in contraddittorio tra l'Azienda e l'Appaltatore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare, dopo che il Direttore dell'esecuzione avrà effettuato i necessari accertamenti e riscontri da lui ritenuti necessari.
2. Tale verifica è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale iniziale, anche se il contratto deve essere poi successivamente rinnovato.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il Direttore dell'esecuzione trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al Responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
4. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica il Responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone all'Azienda la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
5. Il certificato di verifica di conformità deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 322, comma 1, del DPR 207/2010, ivi incluso l'importo a saldo da pagare all'esecutore dei servizi è approvato dal Responsabile del procedimento.
6. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dell'esecuzione riferisce al Responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'appaltatore al certificato di conformità.
7. Successivamente all'emissione del certificato di conformità, si procede al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore può cedere i propri crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione del credito dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda.
3. La cessione è irrevocabile e l'Azienda non potrà essere chiamato a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. In ogni caso l'Azienda si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente relative al contratto con quest'ultimo stipulato.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO – LIQUIDAZIONE, SCIoglIMENTO, FALLIMENTO, CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi e nei modi di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi e che abbia ottenuto l'espresso assenso scritto dell'Azienda, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Azienda, salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.
3. In ogni caso si applicano gli artt. 51 e 116 del D. Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.
4. Il fallimento del prestatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
5. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Azienda si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
6. In caso di liquidazione o scioglimento dell'appaltatore, nonché di cambiamento della ragione sociale, l'Azienda avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà dell'Azienda di risolvere in tale ipotesi il contratto.

CASI LEGATI ALLA NATURA GIURIDICA DELL'APPALTATORE

(Ditta individuale) Nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

(Raggruppamento di imprese) In caso di fallimento dell'**impresa mandataria** o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'**impresa mandante** o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del contratto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. **OPPURE** In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 19 - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. All'appaltatore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore.
2. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Azienda, questi potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva.
3. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all'appaltatore le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del contratto, e ciò sino alla scadenza naturale dello stesso.
4. Per la salvaguardia dell'Azienda e per giusti motivi, allo stesso è riservata la facoltà di **recesso unilaterale** dal Contratto in qualunque momento durante l'arco di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.
5. L'eventuale disdetta sarà comunicata all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a tre mesi.
6. Nel caso di recesso da parte dell'Azienda, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
7. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali e nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero di ritardo nello

svolgimento dello stesso, l'Azienda ha facoltà di **risolvere** il contratto, previa diffida ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza, fatta salva l'azione del risarcimento dei danni e l'eventuale incremento della cauzione, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) quando l'appaltatore incorra in gravi o reiterate inadempienze agli obblighi assunti, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Azienda;
 - b) qualora l'appaltatore diffonda dati, notizie o documenti riservati dell'Azienda;
 - c) mancata osservanza delle direttive ed istruzioni fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
 - d) mancato rispetto della qualità dei prodotti forniti e/o consegne di prodotti difformi da quelli campionati;
 - e) recidività nella mancata consegna e/o inosservanza della frequenza delle consegne delle merci;
 - f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei mezzi di trasporto;
 - g) quando l'appaltatore incorra in grave e provato inadempimento;
 - h) applicazione di un penale per ritardato adempimento superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
 - i) arbitraria ed ingiustificata interruzione, sospensione, abbandono, mancata effettuazione totale o parziale del contratto affidato da parte dell'appaltatore delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, senza giustificato motivo e comunque non dipendente da causa di forza maggiore;
 - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, a seguito di relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione e previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - k) per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e delle altre disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
 - l) in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante legale del contraente per delitti relativi alla gestione d'impresa che per gravità e natura incidano sull'affidabilità dell'impresa stessa, o, che siano suscettibili di compromettere la sua immagine;
 - m) quando l'appaltatore subappalti senza l'autorizzazione dell'Azienda, ceda o faccia eseguire da altri il contratto aggiudicatogli;
 - n) quando l'appaltatore ceda o faccia eseguire da altri il contratto aggiudicatogli;
 - o) comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - p) in caso di fallimento dell'appaltatore/dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Azienda non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
 - q) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
 - r) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
 - s) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - t) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - u) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l'Azienda non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
 - v) nei casi previsti dall'art. 135 del D. Lgs. 163/2006;
 - w) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo che determina la risoluzione.
8. L'intimazione ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza sarà effettuata secondo la normativa vigente mediante comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., con la quale sia indicato all'appaltatore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento. Il termine sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto tenendo conto, in modo particolare, della natura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale l'Azienda dichiarerà risolto il contratto.
9. L'Azienda pagherà all'appaltatore il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della

risoluzione e sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dall'Azienda per somministrazioni o per qualsiasi causa.

10. La risoluzione darà diritto all'Azienda di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sul deposito cauzionale, e l'appaltatore stesso sarà tenuto alla reintegrazione delle spese e al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti per colpa della stessa sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO

1. L'appaltatore dovrà eleggere speciale domicilio presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz", via P. Coianiz n. 8, Tarcento (Ud).

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

1. L'appaltatore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall'Azienda, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
2. Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se proposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio l'aggiudicatario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.
3. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto ed è vietato in ogni caso il compromesso.
4. In caso di insorgenza di controversia, l'appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi.
5. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto ed è vietato in ogni caso il compromesso.
6. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Azienda e l'appaltatore si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei dati delle persone che in rappresentanza delle due parti intervengono di volta in volta nell'esecuzione del contratto, compresa la comunicazione a terzi.
3. Quali Titolari del trattamento le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto, saranno trattate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice, con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a completo carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto, senza diritti di rivalsa nei confronti dell'Azienda.
2. L'appaltatore dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. Per quanto riguarda tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dei due contraenti in base a

quanto stabilito dalla legge.

4. Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 24 - NORME DI RINVIO

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel "Capitolato d'Oneri" allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010.
2. L'Azienda e l'appaltatore dichiarano di riconoscere quali parte integrante del presente Contratto anche se materialmente non allegati:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto, denominato «SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA 1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019», approvato con determinazione del Direttore Generale n. 108 del 24.10.2014, e accettato in sede di gara dall'appaltatore insieme alle clausole essenziali e prescrizioni in esso previste;
 - la Determinazione del Direttore Generale n. ** del ** ***** **20**** "... – aggiudicazione definitiva";
 - l'Accettazione delle clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le dichiarazioni rese, la documentazione e l'offerta tecnica presentate dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara (riferimento "Opera Pia Coianiz" prot. xx.xx.20xx n. xx);
 - le polizze richiamate agli artt. 12 e 13 del presente contratto.
3. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia di contratti, alle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

Allegato A)

(intestazione della ditta)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Legale Rappresentante

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)

con **sede legale** nel Comune di Provincia

StatoVia/piazza Cap

con **sede operativa** nel Comune di Provincia

StatoVia/piazza Cap

con richiesta di invio della corrispondenza presso **sede legale** () **sede operativa** ()

Codice fiscale Partita IVA

Telefono fisso..... cellulare di riferimento.....

Fax..... e-mail.....

Pec.....

CONSAPEVOLE

- o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 38, comma 1-ter d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);

- che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all'esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

CHIEDO

di poter partecipare alla procedura di affidamento in oggetto con espresso riferimento all'Impresa che rappresento.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARO

ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, di partecipare alla gara come:

A) impresa individuale / società (lett. a, art. 34);

ovvero

B) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34);

consorzio stabile (lett. c, art. 34; art. 36);

e di partecipare per i seguenti consorziati:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

estremi dell'atto costitutivo (notaio rogante, data, repertorio registrazione ecc...)

altri eventuali atti modificativi e/o integrativi che si sono succeduti nel tempo

ovvero

C) raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d, art. 34; art. 37 c. 1 e 2):

già costituito, oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

estremi dell'atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

costituendo ai sensi dell'art. 37 c. 8 del D. Lgs 163/2006, oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

e di partecipare in qualità di:

capogruppo/mandatario

mandante

ovvero

D) consorzio ordinario (lett. e, art. 34):

già costituito, oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

estremi dell'atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

costituendo ai sensi dell'art. 37 c. 8 del D. Lgs 163/2006, oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

DICHIARO INOLTRE

1) che l'Impresa che rappresento è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di per il tipo di attività corrispondenti all'oggetto della gara, e al riguardo indico:

a) numero di iscrizione al Registro delle Imprese:, data di iscrizione:.....;

b) numero di Repertorio Economico Amministrativo :....., data di iscrizione:.....;

c) i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica che possono legittimamente impegnare il concorrente nei confronti dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" (titolari, legali rappresentanti, tutti i soci di snc, tutti i soci accomandatari di sas, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per le altre società, direttori tecnici, procuratori ecc):

	Cognome e nome	Nato a	il	Carica Ricoperta

(per le Imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia) che la ditta è iscritta (indicare il documento equipollente) nel

2) che l'Impresa:

RIENTRA nella categoria delle "micro, piccole e medie imprese" (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in quanto occupa meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

NON RIENTRA nella categoria delle "micro, piccole e medie imprese" (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ;

3) che riguardo all'Impresa non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 ed, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta , di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e/o che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

OPPURE (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

a) *di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del .././2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;*

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e secondo quanto stabilito al terzo periodo del c. 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; che l'Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione ha sede in
..... (indicare città, via, tel., fax);

h) che non risulta nessuna iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e secondo quanto stabilito al quarto periodo del c. 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e che le proprie posizioni I.N.P.S. – I.N.A.I.L. - CASSA EDILE sono le seguenti:

- Iscrizione INPS: Sede competente di,
matricola aziendale n°

- Iscrizione I.N.A.I.L.: Sede competente di,
codice cliente n°, Pat. I.N.A.I.L.;

- Iscrizione CASSA EDILE: Sede competente di,
codice impresa n°

- che il C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente:
.....;

- che il numero dei lavoratori dipendenti è:

- (OPZIONALE) di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012";

l) che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, l'Impresa occupa attualmente in organico un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari a e quindi:
 (inferiore a 15 dipendenti) non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 (pari o superiore a 15 dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ha ottemperato ai relativi obblighi e che l'Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 è quello di (indicare città, via, tel., fax);

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n. 248;

m bis) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m quater) che l'Impresa non si trova nelle condizioni di controllo indicate all'art. 2359 c.c. con altre imprese che richiedano di partecipare alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE

m quater.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano nelle condizioni di controllo indicate all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE

m quater.3) che l'Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con le seguenti imprese che partecipano alla presente gara:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

ma di aver formulato l'offerta autonomamente non essendo questa imputabile ad un unico centro decisionale (art. 38 co.1 m-quater e co. 2 quinto periodo del D. Lgs. 163/2006);

art. 38 c. 1 bis) che l'impresa o società non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

4) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara,

non ci sono stati soggetti cessati dalle cariche indicate al precedente punto 1) lett. c);

sono cessati dalle cariche indicate al precedente punto 1) lett. c) i seguenti soggetti:

	Cognome e nome	Nato a	il	Carica Ricoperta	fino al

e che, per quanto a mia piena e diretta conoscenza:

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;

- non vi è stata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

e nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

	Cognome e nome	Nato a	il	Carica Ricoperta	fino al

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e che:

- l'Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure adeguati al caso:
- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;

- 5) che, ai sensi dell'art. 37 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, l'Impresa non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale;
- 6) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis c. 14 della legge 383/2001;
- di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis c. 14 della legge 383/2001 e che tale periodo di emersione si è concluso;
- 7) di aver prestato, nel triennio 2011, 2012 e 2013 servizi analoghi presso strutture per anziani, ospedali, case di cura pubbliche o private (caratterizzati dal coordinamento diretto del personale e di risorse materiali e dall'assunzione del rischio d'impresa), per un importo di almeno Euro esclusa IVA;
- nel caso di RTI orizzontale, quale capogruppo di aver prestato, nel triennio 2011, 2012 e 2013 servizi analoghi presso strutture per anziani, ospedali, case di cura pubbliche o private (caratterizzati dal coordinamento diretto del personale e di risorse materiali e dall'assunzione del rischio d'impresa), per un importo di almeno Euro esclusa IVA (la capogruppo dovrà comunque possedere il requisito per un importo pari al 60 %);
- nel caso di RTI orizzontale, quale mandante di aver prestato, nel triennio 2011, 2012 e 2013 servizi analoghi presso strutture per anziani, ospedali, case di cura pubbliche o private (caratterizzati dal coordinamento diretto del personale e di risorse materiali e dall'assunzione del rischio d'impresa), per un importo di almeno Euro esclusa IVA (la somma di tutti i requisiti posseduti dalle imprese dell'ATI deve dare un risultato almeno pari all'importo richiesto esclusa Iva);
- di avvalersi del requisito relativo al possesso della capacità tecnico e professionale, come da dichiarazione modello D) , allegato alla presente istanza;
- 8) di disporre di stabilimenti:
- esclusivamente adibiti al trattamento di biancheria proveniente da strutture sanitarie;
 - nei quali la parte di essi in cui viene espletata tale attività è nettamente separata, mediante strutture di tamponamento fisse a tutta altezza e a tutta larghezza, da quelle rimanenti destinate alle lavorazioni di analoghi dispositivi di diversa provenienza, senza possibilità di commistione alcuna;
- e di impegnarsi ad effettuare il ricondizionamento della biancheria oggetto del presente appalto esclusivamente presso detti stabilimenti / dette parti separate;
- 9) di disporre di stabilimenti agibili, autorizzati allo scarico delle acque reflue, muniti di certificato di prevenzione incendi e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciati dalle autorità competenti e in regolare corso di validità ed impegnarsi ad effettuare il ricondizionamento della biancheria oggetto del presente appalto esclusivamente presso detti stabilimenti;
- 10) di attuare regolarmente un processo di autocontrollo della qualità che prevede controlli microbiologici

periodici eseguiti e certificati da enti esterni qualificati;

- 11) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, fermi restando i divieti e i limiti di legge,
- non intende avvalersi del subappalto;
 - intende subappaltare o concedere a cottimo i seguenti servizi o parte di essi (indicare le quote %):
.....
.....
.....
- 12) che l'impresa è in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e che ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Decreto stesso, impegnandosi a produrre, a richiesta della S.A., la documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti di cui al predetto decreto; dichiara altresì di aver redatto il documento previsto dall' art. 17, c. 1, lett. a) del medesimo decreto;
- 13) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di residenza ;
- 14) che l'Impresa si impegna ad applicare, a favore dei lavoratori dipendenti (*e, se cooperative aggiungere: nei confronti dei soci lavoratori*) condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- 15) che l'Impresa si impegna inoltre, a rispettare le norme e le leggi risultanti da atti ufficiali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e loro uffici decentrati, così da assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci, il trattamento economico e contributivo minimo previsto. Si impegna, inoltre, a garantire che il personale che opera è in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro ed assicurazioni contro gli infortuni;
- 16) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro;
- 17) di aver letto il Capitolato Speciale d'Appalto e di ritenere il servizio eseguibile nei termini ed alle condizioni legittime ivi descritte, comprese quelle di carattere economico-finanziario e tecnico-amministrativo, affermando esplicitamente che i documenti d'appalto sono sufficienti e atti a individuare completamente il servizio oggetto dell'appalto stesso e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e degli oneri connessi, conseguenti e necessari per l'appalto in questione;
- 18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni legittime contenute nel bando di gara, nel capitolato d'onori, nei suoi allegati e nel contratto; di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell'appalto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possa avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati;
- 19) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto

che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l'Opera Pia Coianiz nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

20) che in relazione all'affidamento del servizio pubblico oggetto della presente gara provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

21) ai sensi dell'art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo decreto, di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all'indirizzo riportato all'inizio della presente dichiarazione e di autorizzare espressamente la Stazione appaltante all'utilizzazione del seguente

- numero di fax
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara, da valere ad ogni effetto di legge;

22) che le persone fisiche che intervengono in nome dell'appaltatore sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e sue successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz", fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990; che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che un'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per l'Azienda di accogliere la presente istanza, provvedendo all'esclusione o all'annullamento dell'aggiudicazione;

23) di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; OPPURE

20) di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi:

.....

che sono stati compilati - in quanto contemplati ai fini della presente dichiarazione - i punti (contrassegnare con una X):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Nota Bene:

1. A pena di esclusione, la presente dichiarazione per l'ammissione alla gara dovrà essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d'identità. Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto nello schema, barrando le parti che lo interessano e riportando nella tabella a fondo modulo i numeri dei punti che ha compilato. Si precisa che ai sensi del suddetto articolo la fotocopia del documento di identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia.
2. La presente dichiarazione, **in caso di partecipazione raggruppata o consorziata**, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i concorrenti costituenti il raggruppamento (sia costituito che costituendo).
3. In caso di partecipazione di **ATI già costituita**, allegare l'atto notarile di costituzione del raggruppamento di imprese (è ammessa la produzione della copia autenticata dell'atto notarile).

Allegato A.1

(intestazione della ditta)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Legale Rappresentante

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)

con **sede legale** nel Comune di Provincia

Stato Via/piazza Cap

con **sede operativa** nel Comune di Provincia

Stato Via/piazza Cap

con richiesta di invio della corrispondenza presso **sede legale** () **sede operativa** ()

Codice fiscale Partita IVA

Telefono fisso..... cellulare di riferimento.....

Fax..... e-mail.....

Pec.....

DICHIARA

che la realizzazione del servizio in oggetto verrà prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948);
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 176/1991 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989");
- la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Allegato B)

(*intestazione della ditta*)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 38 D. LGS 163/2006 e s.m.i., comma 1, lett. b), c) m-ter) PER I SOGGETTI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA LEGALE ED I DIRETTORI TECNICI

Il sottoscritto nato a il
e residente a (Prov.) in via
in qualità di
della Impresa
Con sede in

CONSAPEVOLE

- del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
- che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

DICHIARO

che nei miei confronti **non sussiste** alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) m-ter) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in particolare dichiaro:

- b)** che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c.1)** che nei miei confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

c.2) che nei miei confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;

E/O:

c.3) che per le predette sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;

m ter.1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo n. 7 del Decreto Legge 13 Maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203;

OPPURE

m ter.2) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo n. 7 del Decreto Legge 13 Maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

OPPURE

m ter.3) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo n. 7 del Decreto Legge 13 Maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo n. 4, primo comma, della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

DICHIARO inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

(firma del dichiarante)

SONO TENUTI A COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE:

- a) **il/i titolare/i e Direttore/i tecnico/i**, se trattasi di impresa individuale;
- b) **ogni socio componente e direttore tecnico**, se trattasi di società in nome collettivo;
- c) **ogni socio accomandatario e direttore tecnico**, se trattasi di società in accomandita semplice;
- d) **ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico** ovvero **il socio unico** ovvero **il socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci, per qualsiasi altro tipo di società o consorzio.
- e) **l'eventuale procuratore che abbia sottoscritto gli atti di gara e l'offerta**

Alla dichiarazione deve essere **allegata – a pena di esclusione - copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore.

Allegato C)

(intestazione della ditta)

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO (ART. 1341 C. 2, C.C.)

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla procedura aperta per l'appalto del "SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L'OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)"

Data _____

Firma

Inoltre dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del Codice civile, le clausole dello "Schema di contratto" di seguito elencate:

Articolo 2 – Durata del contratto

Articolo 7 –Varianti contrattuali

Articolo 8 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Articolo 14 – Penali

Articolo 15 – Esecuzione d'ufficio

Articolo 18 – Cessione del contratto, liquidazione, scioglimento, fallimento, cambio ragione sociale dell'appaltatore

Articolo 19 – Recesso dal contratto - Risoluzione del contratto

Articolo 21 - Controversie

Data _____

Firma

Allegato D)

(intestazione della ditta)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVALIMENTO

(da presentare, in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento - art. 49, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di (*barrare la casella che interessa*)

() **Legale Rappresentante**

() **Procuratore**, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)
con sede legale/operativa nel Comune di Provincia
Stato Via/piazza Cap

che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto,

DICHIARA

al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti al punto 1) del Disciplinare di gara, di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie delle quali allega le relative dichiarazioni:

1. requisito “.....,
messo a disposizione dalla impresa ausiliaria:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			

A tale scopo:

- dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del seguente legame

giuridico ed economico esistente:
.....

2. requisito ".....,
messo a disposizione dalla impresa ausiliaria:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			

A tale scopo:

- dichiara che l'impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:
.....

3. requisito ".....,
messo a disposizione dalla impresa ausiliaria:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			

A tale scopo:

- dichiara che l'impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:
.....

4. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 49 c. 4 del D. Lgs. 163/2006, l'impresa da me rappresentata è responsabile in solido con le suddette imprese ausiliarie nei confronti dell'Azienda, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Nota bene

La presente dichiarazione, se sottoscritta con firma non autenticata, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato E)

(*intestazione della ditta*)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA “AUSILIARIA”

(da presentare, in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento - art. 49, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – da parte di ciascuna delle imprese ausiliarie)

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Legale Rappresentante

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)
.....

con sede legale nel Comune di Provincia
Stato Via/piazza Cap

con sede operativa nel Comune di Provincia
Stato Via/piazza Cap

Codice fiscale Partita IVA

Posizione INPS Posizione INAIL

C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti.....

Telefono fisso..... cellulare di riferimento.....

Fax..... e-mail.....

quale impresa ausiliaria dell’impresa concorrente alla gara in oggetto :

(denominazione e ragione sociale)

con sede legale/operativa nel Comune di Provincia

Stato Via/piazza Cap

Codice fiscale Partita IVA

CONSAPEVOLE

- o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
- o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Azienda sia a campione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l'Azienda precederà all'esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1) che riguardo all'Impresa che rappresento non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 [*resta fermo che i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) dovranno essere dichiarati dai soggetti previsti nello stesso articolo 38*];
 - 2) di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali - prescritti al Punto 1 del Disciplinare di gara - e delle risorse oggetto di avvalimento, dei quali l'impresa concorrente sopra citata risulta carente, e di prestare il proprio avvalimento per i seguenti requisiti:
.....
.....
 - 3) di obbligarsi, verso il concorrente e l'Azienda, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, rendendosi responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell'Azienda, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 4) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola né in forma associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
 - 5) di non partecipare alla gara in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
 - 6) che l'impresa non si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - 7) di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
 - 8) di allegare originale/copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- ovvero**
- 8) *dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa concorrente appartiene al medesimo gruppo di questa impresa ausiliaria in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:*

- 9) che le persone fisiche che intervengono in rappresentanza dell'Impresa sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e sue successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz", fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990; che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che un'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per la S.A. di accogliere la presente istanza, provvedendo all'esclusione o all'annullamento dell'aggiudicazione;
- 10) di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati dal procedimento di gara, sia dichiarati che accertati dalla pubblica amministrazione.

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Nota bene

La presente dichiarazione, se sottoscritta con firma non autenticata, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato F)

(*intestazione della ditta*)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Legale Rappresentante

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)
con sede legale nel Comune di Provincia
Stato Via/piazza Cap
con sede operativa nel Comune di Provincia
Stato Via/piazza Cap
con richiesta di invio della corrispondenza presso **sede legale** () **sede operativa** ()
Codice fiscale Partita IVA
Posizione INPS Posizione INAIL
C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti.....
Telefono fisso..... cellulare di riferimento.....
Fax..... e-mail.....
Pec.....

CONSAPEVOLE

- o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);

- o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all'esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

quale rappresentante dell'impresa mandataria / mandate del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale / verticale, costituito / costituendo fra le imprese:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006:

DICHIARA

- (se raggruppamento temporaneo già costituito) che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del d.lgs. 163/2006 e che gli estremi dell'atto costitutivo sono quelli riportati nell'istanza di partecipazione (Allegato A);
- (se raggruppamento temporaneo non costituito) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dei/delle servizi/forniture di cui all'oggetto a costituire idoneamente l'RTI, uniformandosi alla disciplina vigente del D. Lgs. 163/2006 e s.m. riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - a) quale **impresa mandataria capogruppo**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
 - b) quale **impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;
 - c) a perfezionare prima della stipula del contratto il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- nell'ambito del raggruppamento temporaneo, questa impresa avrà una percentuale di partecipazione all'appalto pari al% e che svolgerà le seguenti parti del contratto
- dichiara di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un'associazione temporanea, e neppure in forma individuale, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo.

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Allegato G)

(intestazione della ditta)

Spett.le
Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz" - Direzione Generale
Via Pietro Coianiz n° 8
33017 TARCENTO (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CONSORZI

Io sottoscritto nato a il
residente nel Comune di Provincia Stato
Via/Piazza, nella mia qualità di *(barrare la casella che interessa)*

Legale Rappresentante

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data..... a rogito del notaio
..... rep. n..... che si allega in originale
o in copia conforme,

dell’Impresa (denominazione e ragione sociale)

con sede legale nel Comune di Provincia

Stato Via/piazza Cap

con sede operativa nel Comune di Provincia

Stato Via/piazza Cap

con richiesta di invio della corrispondenza presso **sede legale** () **sede operativa** ()

Codice fiscale Partita IVA

Posizione INPS Posizione INAIL

C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti.....

Telefono fisso..... cellulare di riferimento.....

Fax..... e-mail.....

Pec.....

CONSAPEVOLE

- o del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento

- eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
- che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all'esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

quale legale del consorzio

DICHIARA

a) di essere costituito in:

- consorzio tra le seguenti società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

- consorzio tra le seguenti imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

- consorzio stabile di cui agli articoli 34, comma 1, lett. c) e 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, formato dai seguenti consorziati:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

- di essere costituito

- di costituirsi

in consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

	Denominazione sociale e Ragione sociale	Sede legale	Partita iva/Codice fiscale
1			
2			
3			

b) che le imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse saranno le seguenti:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	percentuale di partecipazione all'appalto	parti del servizio svolte
1			
2			
3			

- c) (solo per i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) che le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti:

	Denominazione sociale e Ragione sociale	percentuale di partecipazione all'appalto	parti del servizio svolte
1			
2			
3			

- d) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- e) di uniformarsi alla disciplina vigente del D. Lgs. 163/2006 e s.m. riguardo ai consorzi di concorrenti;
- f) di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

Data

(timbro dell'impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)

Allegato H)*(intestazione della ditta)*

Spett.le
 Azienda pubblica di servizi alla persona
 "Opera Pia Coianiz" - **Direzione generale**
 Via Pietro Coianiz 8
 33017 **TARCENTO** (UD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO DI BIANCHERIA SANITARIA PER L’OPERA PIA COIANIZ (1° MARZO 2015 – 28 FEBBRAIO 2019) OFFERTA ECONOMICA.

La sottoscritta Impresa (indicare la denominazione o la ragione sociale), partita I.V.A. n., con sede in (Comune, Via, n°) rappresentata dal Sig., in qualità di (titolare amministratore unico, amministratore delegato, ecc.) della medesima, visto ed esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto, **offre** i seguenti prezzi unitari, per i seguenti servizi:

fornitura e ricondizionamento di:	Prezzo unitario IVA esclusa	% iva	Quantità	PREZZO COMPLESSIVO
9. Lenzuola singole	€	%	76.083	€
10. Traverse	€	%	31.013	€
11. Federe	€	%	52.620	€
12. Copriletti	€	%	22.099	€
13. Asciugamani 60x80 o simili	€	%	71.410	€
14. Asciugamani nido d’ape 75x150 o simili	€	%	31.534	€
15. Traverse seconda scelta	€	%	21.106	€
16. Materassi (solo ricondizionamento)	€	%	80	€
Importo complessivo annuale del servizio (non superiore a € 163.837,96)				€

Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del Codice, gli oneri di sicurezza a carico di questa impresa sono pari a €

Nel caso in cui risulti aggiudicataria, si impegna a comunicare alla Direzione generale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva, tutti i dati della persona che sottoscriverà il contratto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 (firma leggibile e per esteso)